CAMERA DEI DEPUTATI N. 3432

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PARISI)

E DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(RUTELLI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

—

Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto all'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Presentato il 26 febbraio 2008

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954 e resa esecutiva in Italia con la legge 7 febbraio 1958, n. 279, è finalizzata a ridurre il contrasto – non facilmente sanabile – tra il carattere totale della guerra moderna e la necessità di evitare che l'attività bellica operi una radicale distruzione del patrimonio culturale dell'umanità.

La Convenzione prevede due regimi di protezione: uno di carattere generale e uno applicabile, a condizioni particolari,

solo a certe categorie di beni (cosiddetta « protezione speciale »). L'esecuzione della Convenzione comporta, in generale, l'individuazione (mediante specifici segni distintivi) dei beni sottoposti a regime di protezione generale o speciale; l'iscrizione dei beni posti sotto la protezione speciale in un « Registro internazionale dei beni culturali »; la predisposizione, nell'ambito delle Forze armate, di personale specializzato con il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali, anche attraverso la collaborazione con autorità civili preposte alla loro salvaguardia; l'impegno degli Stati Parte a proibire, prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, saccheggio, sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di tali beni.

La Convenzione ha dimostrato negli anni notevoli limiti di applicabilità, rimanendo sostanzialmente priva di effetti, sia per il complesso meccanismo di attuazione, sia per la conseguente limitata base di adesione.

A partire dal 1992, su iniziativa olandese, è iniziato un processo di riesame della stessa Convenzione, che l'Italia ha sostenuto con forza, in considerazione sia dell'entità del patrimonio culturale presente sul territorio nazionale e del suo enorme valore strategico nelle future politiche di sviluppo economico, sia della preoccupazione per il rilievo strumentale che i beni culturali hanno recentemente assunto nei conflitti, in particolare interetnici, come obiettivo militare.

Il processo di revisione della Convenzione ha portato all'elaborazione del II Protocollo aggiuntivo, adottato ufficialmente durante la Conferenza diplomatica dell'Aja del 14-26 marzo 1999 e firmato dalla maggior parte dei Paesi il 17 maggio 1999 sotto forma di documento integrativo della Convenzione del 1954.

L'accordo in questione è molto importante per il nostro Paese, in quanto si propone di sopperire alle suddette evidenti difficoltà di applicazione della Convenzione del 1954, con specifico riferimento al regime di « protezione speciale », di cui la grande maggioranza delle città d'arte italiane non potrebbe beneficiare a causa degli eccessivi vincoli imposti dalle condizioni richieste.

Il II Protocollo aggiuntivo:

a) istituisce il Comitato intergovernativo, con il compito di assicurare l'effettiva esecuzione delle disposizioni convenzionali;

b) introduce il regime della « protezione rafforzata » (accanto a quelli della « protezione generale » e della « protezione speciale ») per i beni di maggiore importanza per l'umanità, che non possono soddisfare alle condizioni richieste per l'applicazione del « regime di protezione speciale » (ad esempio beni che si trovano in città storiche vicino a autostrade, superstrade, stazioni eccetera), e che devono essere iscritti in una « lista internazionale *ad hoc* », sotto la supervisione del Comitato stesso;

c) definisce la nozione di necessità militare imperativa, come giustificazione di eventuali attacchi contro i beni culturali soggetti a protezione rafforzata, nonché quella di obiettivo militare;

d) attribuisce ai comandi militari la responsabilità delle relative decisioni;

e) introduce la responsabilità individuale, in materia di responsabilità delle parti in conflitto, in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificati dei beni culturali, e prevede le relative sanzioni;

f) istituisce, infine, un fondo di contribuzione, con contributi volontari e non obbligatori.

Di seguito si illustrano sinteticamente le disposizioni più salienti del Protocollo.

Nel capitolo 1 (Introduzione, articoli da 1 a 4), dopo avere enunziato le definizioni dei termini utilizzati nel Protocollo (articolo 1), si chiarisce il carattere integrativo dello stesso rispetto alla Convenzione del 1954 (articolo 2), confermando in tal modo tutti gli impegni in virtù di quella già assunti. In particolare viene confermata, all'articolo 3, l'applicabilità di tutte le norme del Protocollo anche nei casi di

un conflitto armato che non abbia carattere internazionale, la cui nuova e più ampia definizione, peraltro, è data all'articolo 22. All'articolo 4 si chiarisce la compatibilità del regime della protezione rafforzata con le norme di carattere generale della Convenzione (capitolo 1) e dello stesso Protocollo (capitolo 2), restando fermo che, ove un bene sia posto al contempo sotto protezione speciale e sotto protezione rafforzata, si applicheranno solo le disposizioni relative alla protezione rafforzata.

Il capitolo 2 (articoli da 5 a 9) è dedicato alle disposizioni generali sulla tutela dei beni culturali. L'articolo 5 indica le misure preparatorie da adottare sul territorio nazionale, in tempo di pace, allo scopo di garantire la salvaguardia del patrimonio culturale nei confronti di un prevedibile conflitto armato. Esse includono: la preparazione di inventari; la pianificazione di misure d'emergenza per la protezione contro incendi o collassi strutturali; la preparazione di piani per la rimozione dei beni culturali mobili e la loro conservazione in luoghi adeguatamente protetti; la designazione di autorità responsabili per la salvaguardia del patrimonio culturale.

L'articolo 6 introduce il principio della necessità militare imperativa per precisare le condizioni alle quali può essere invocata la stessa necessità militare imperativa, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, e per limitare i casi in cui è ammissibile un attacco contro un bene culturale: quando il bene culturale è usato alla stregua di obiettivo militare e l'attacco rivolto contro il bene culturale è l'unica soluzione possibile per ottenere il vantaggio militare atteso. La norma precisa, inoltre, che la decisione relativa all'invocazione della necessità militare cogente deve essere presa da un ufficiale preposto ad un'unità delle dimensioni di un battaglione o più grande; gli ufficiali che comandano unità di dimensioni inferiori non possono prendere tale decisione se non in presenza di circostanze straordinarie. Gli articoli 7 e 8 indicano rispettivamente le precauzioni da prendere allo scopo di tutelare l'integrità del patrimonio culturale sia nella fase di attacco sia in quella di difesa. L'articolo 9 si riferisce alla tutela del patrimonio culturale situato nei territori occupati militarmente, obbligando lo Stato occupante ad astenersi da attività quali l'esportazione illecita di beni culturali o l'avvio di scavi archeologici e autorizzando tali operazioni solo se necessarie alla salvaguardia del patrimonio culturale e se eseguite in cooperazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

Il capitolo 3 spiega il principio della protezione rafforzata (articoli da 10 a 14), una delle novità più rilevanti del Protocollo. L'articolo 10 indica le tre condizioni che devono essere contemporaneamente rispettate affinché un bene culturale sia assoggettabile al regime di protezione rafforzata, da parte del Comitato intergovernativo *ad hoc* istituito (articolo 11). Il bene culturale:

a) deve avere un'importanza di grandissimo rilievo per l'umanità;

b) deve già godere di un elevato livello di protezione legislativa e amministrativa nazionale, in virtù del suo eccezionale valore storico e culturale;

c) non deve essere utilizzato, su dichiarazione dello Stato Parte che ne ha il controllo, per scopi militari.

L'articolo 11 indica la procedura per assoggettare al regime della protezione rafforzata uno o più beni culturali:

1) ogni Paese sottopone al Comitato intergovernativo *ad hoc* istituito un elenco dei beni culturali per i quali intende richiedere la protezione rafforzata: deve trattarsi di beni che possiedono tutti i tre requisiti indicati all'articolo 10;

2) la decisione di includere un bene nella lista di quelli soggetti a protezione rafforzata (di cui all'articolo 27) è poi presa dalla maggioranza di almeno quattro quinti dei membri presenti e votanti del Comitato, dopo aver ascoltato l'eventuale parere di tutti gli Stati Parte del Protocollo.

In casi eccezionali, qualora lo Stato richiedente non sia in grado di offrire al bene che necessita di protezione rafforzata adeguate misure di protezione nazionale [articolo 10, lettera *b)*], il Comitato può accettare di iscrivere il bene nella lista, purché si richieda per lo stesso un regime di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 32 del Protocollo.

La richiesta di protezione rafforzata può essere presentata dallo Stato anche dopo lo scoppio di un conflitto. In questo caso può essere concessa una « protezione rafforzata provvisoria », sempre a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti e votanti del Comitato. La protezione rafforzata è provvisoria finché non si svolge la procedura per definire l'applicazione regolare del regime particolare.

L'elenco dei beni iscritti nella lista di quelli sottoposti a regime di protezione rafforzata è tempestivamente comunicato dal Direttore generale dell'UNESCO al Segretario generale dell'ONU e a tutti gli Stati Parte del Protocollo.

L'articolo 12 dispone l'immunità per il patrimonio culturale sottoposto a protezione rafforzata, che deve essere garantita dai singoli Stati durante il conflitto mediante l'astensione dal considerare i suddetti beni e il territorio ad essi limitrofo alla stregua di un obiettivo militare.

Gli articoli 13 e 14 prevedono le ipotesi in cui il bene culturale perde il diritto alla protezione rafforzata e quelle in cui la protezione rafforzata è sospesa o cancellata.

Il capitolo 4 è dedicato alla definizione delle responsabilità penali in caso di violazione delle norme previste dal Protocollo (articoli da 15 a 21). In particolare, l'articolo 15 introduce il principio della responsabilità individuale in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificati di beni culturali, e spiega la necessità che ogni Stato adotti misure interne volte a inserire i reati in questione nella categoria degli illeciti penali. L'articolo 16 stabilisce l'obbligo dei singoli Stati di adottare misure legislative atte a definire la giurisdizione nazionale in materia. L'articolo 17 introduce il principio *aut dedere aut judicare*, riferito ai reati previsti nell'articolo 15. L'articolo 18 definisce le ipotesi di estradizione, considerando reati che danno luogo a estradizione quelli previsti nei trattati di estradizione applicabili tra i Paesi interessati. L'articolo 19 prescrive l'obbligo per le Parti di garantirsi reciproca assistenza nell'applicazione del Protocollo. L'articolo 20 introduce la clausola di depoliticizzazione, già prevista in altre convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, per i reati previsti dal Protocollo.

Il capitolo 5 (articolo 22) estende l'applicazione del Protocollo ai conflitti armati non internazionali che sorgono sul territorio di uno degli Stati Parte.

Il capitolo 6 individua gli organi istituzionali chiamati a dare applicazione al Protocollo, nonché le loro funzioni (articoli da 23 a 29). La riunione delle Parti (articolo 23) ha luogo in concomitanza con la Conferenza generale dell'UNESCO. Le sue principali funzioni sono: eleggere i membri del Comitato intergovernativo di cui all'articolo 24; convalidare le direttive stabilite dal Comitato; vigilare sull'uso del Fondo di contribuzione da parte del Comitato. Il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (articolo 24) è composto dai rappresentanti di dodici Parti, che assicurino un'equa rappresentanza delle varie regioni e civiltà del mondo; si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria e ogni volta che necessita in sessione straordinaria; i suoi membri hanno un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta (articolo 25); esso adotta le proprie decisioni a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti (articolo 26). Le sue funzioni principali sono (articolo 27): redigere le linee guida per l'attuazione del Protocollo; redigere e controllare la lista dei beni sottoposti a regime di protezione rafforzata; determinare le modalità di utilizzo del Fondo.

Il Segretariato del Protocollo è garantito dal Segretariato dell'UNESCO, che ha il compito di assistere il Comitato intergovernativo e di preparare i documenti e l'agenda degli incontri (articolo 28).

L'articolo 29 istituisce il Fondo volontario per la protezione dei beni culturali in

caso di conflitto armato, finalizzato ad assistere finanziariamente gli Stati Parte nella predisposizione delle misure previste dal Protocollo.

Il capitolo 7 è dedicato alla diffusione dell'informazione e all'assistenza internazionale; illustra, inoltre, le forme di cooperazione internazionale cui può fare ricorso lo Stato Parte in caso di gravi violazioni del dettato del Protocollo (articoli da 30 a 33). L'articolo 30 attribuisce alle autorità dei singoli Paesi il dovere di sensibilizzare le popolazioni al contenuto del Protocollo, attraverso programmi educativi e informativi, e stabilisce inoltre che le linee guida del Protocollo siano inserite nei regolamenti militari. L'articolo 31 prevede la cooperazione internazionale tra le Parti del Protocollo, in caso di gravi violazioni allo stesso. L'articolo 32 prevede la possibilità di richiedere assistenza internazionale sia nella fase di preparazione che nella fase di applicazione del Protocollo. Specifica inoltre che la Parte nel conflitto che non è Parte del Protocollo, ma che accetta e applica i provvedimenti da questo previsti, può chiedere assistenza internazionale appropriata da parte del Comitato. L'articolo 33 prevede la possibilità di usufruire di assistenza anche da parte dell'UNESCO, su richiesta dello Stato Parte o su proposta dell'Organizzazione.

Il capitolo 8 riguarda l'esecuzione del Protocollo (articoli da 34 a 38). Stabilisce la procedura di conciliazione delle Parti in conflitto, sia nel caso in cui siano state designate delle potenze protettrici (articoli 34 e 35), sia nel caso in cui potenze protettrici non siano state designate (articolo 36). L'articolo 37 prescrive che le Parti presentino al Comitato, ogni quattro anni, un rapporto sull'attuazione del Protocollo. L'articolo 38 specifica che la responsabilità penale individuale prevista dal Protocollo non interferisce con la responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale, incluso l'obbligo di provvedere al risarcimento.

Il capitolo 9 è dedicato alle clausole finali. L'articolo 43, in particolare, prevede l'entrata in vigore del Protocollo tre mesi dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica; successivamente, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica.

Il Protocollo in questione è entrato in vigore il 9 marzo 2004; la prima riunione delle Parti si è tenuta a Parigi il 26 ottobre 2005, in concomitanza con la trentatreesima Conferenza generale dell'UNESCO; la prima sessione del Comitato intergovernativo si è tenuta nell'ottobre 2006.

La ratifica del Protocollo in oggetto da parte dell'Italia è coerente con il tradizionale impegno che il nostro Paese ha sempre assunto nella definizione e nell'attuazione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale, sia nell'ambito dell'UNESCO sia in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione europea, Consiglio d'Europa, UNIDROIT) e con l'attivo contributo dato in tutte le fasi del lungo negoziato.

Il presente disegno di legge si compone di sedici articoli recanti, oltre alla dotazione finanziaria (articolo 16), anche le necessarie norme di modifica dell'ordinamento interno.

In particolare, l'articolo 3 reca le definizioni principali, tra cui quella di Convenzione e di Protocollo, con cui si intendono, rispettivamente, la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e il Protocollo relativo alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1999.

L'articolo 4 riguarda le misure propedeutiche da adottarsi in tempo di pace per salvaguardare i beni culturali dagli effetti prevedibili di un conflitto armato (si veda l'articolo 5 del Protocollo). Nell'ambito di tali misure vanno segnalate: le disposizioni concernenti la catalogazione dei beni culturali, contenute nell'articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che pone il relativo obbligo a carico del competente Ministero, chiamato a provvedervi con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali e a coordinare le relative attività; le norme tecniche di protezione dei beni culturali in caso di rischi d'incendio, quali quelle dettate dal regolamento di cui al decreto del Ministro

per i beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, contenente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche e archivi; le norme in materia di competenza del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, contenute nel decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992 (articolo 2) e nel decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 [articolo 16, comma 2, lettera *b)*, numero 4)].

L'articolo 5 detta i criteri per consentire l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo, nel quale, come si è detto, sono indicate le condizioni affinché un bene culturale possa essere assoggettato al regime di protezione rafforzata.

Considerata l'impossibilità di introdurre e di applicare *sic et simpliciter* nel territorio nazionale le formule utilizzate dal Protocollo, necessariamente frutto di compromessi resi indispensabili dall'estrema varietà degli ordinamenti e dalla distanza spesso molto marcata tra definizioni e concetti giuridici propri di ciascuno, nonché dalla diversificazione delle esigenze conservative, riflesso sia della diversa consistenza del patrimonio culturale dei singoli Stati sia del differente approccio alle problematiche della tutela, è apparso indispensabile fornire, con le disposizioni attuative, la chiave interpretativa delle formule contenute nelle norme convenzionali, affinché esse possano essere più agevolmente tradotte in concetti e in termini coerenti con la legislazione di settore, che si fonda su una tradizione normativa quasi secolare.

A tale scopo, è stato necessario prendere le mosse dai seguenti punti fermi:

1) la formula « patrimonio culturale che riveste la massima importanza per l'umanità », riportata nella lettera *a)* del citato articolo 10, essendo dettata al fine di circoscrivere l'ambito di applicabilità oggettiva delle misure di protezione rafforzata, non deve, ovviamente, intendersi come riferita in modo particolare all'insieme dei siti italiani riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio dell'umanità. Nel nostro Paese, infatti, quei siti rappresentano soltanto una parte minima del patrimonio culturale degno di essere conservato e tramandato alle future generazioni;

2) il richiamo all'eccezionalità del valore culturale dei beni protetti dall'ordinamento interno, di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 10, ai fini della loro tutela rafforzata, se può valere quale criterio generale e astratto di applicazione, utile al fine di evitare che si reclami speciale protezione per beni di scarsissimo o inesistente interesse culturale, nel caso dell'Italia non può essere letto nella sua puntuale accezione letterale. Nel nostro Paese, infatti, il parametro in base al quale si stabilisce il valore culturale del bene al fine di sottoporlo allo speciale regime di protezione conosce più di una soglia: si passa infatti dal semplice interesse per i beni culturali di proprietà pubblica, all'interesse particolarmente importante per i beni privati, all'interesse eccezionale per le sole collezioni, a prescindere dalla proprietà. Si tratta, però, di differenti soglie d'ingresso nell'area della tutela, alle quali non corrispondono differenti trattamenti sul piano della salvaguardia. In altre parole, accertato nella cosa l'interesse previsto in astratto dalla legge per la categoria cui essa appartiene, e formalizzato questo accertamento in un atto che attribuisce alla cosa la qualità di bene culturale (eccezion fatta per le collezioni pubbliche, riconosciute quali beni culturali *ope legis*), tale bene è sottoposto ad un unico regime di tutela, che ne garantisce il massimo livello di protezione a prescindere dalla proprietà, dalla natura e dalla dislocazione del medesimo.

Risulta evidente, allora, che nel caso dell'Italia, il requisito dell'eccezionalità va interpretato alla luce della normativa vigente, altrimenti sarebbe possibile assicurare la protezione rafforzata di matrice

internazionale alle sole collezioni e, tra queste, non alle più importanti: come si è poc'anzi accennato, infatti, le collezioni pubbliche di maggior rilievo sono tutelate *ex lege* e non abbisognano di un puntuale provvedimento che ne riconosca l'eccezionale valore. Perciò, tale requisito deve intendersi sussistere in relazione a tutti i beni sottoposti al regime di tutela stabilito dalla normativa di settore (il già rammentato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004).

Ciò posto, in mancanza di criteri ricavabili dalle disposizioni di settore, si è ritenuto ragionevole rimettere alla competente amministrazione il compito di individuare progressivamente, nell'ambito del patrimonio culturale nazionale, i beni meritevoli di tutela rafforzata, formandone un elenco da sottoporre all'apposito Comitato intergovernativo con motivazioni idonee a rappresentare la rilevante importanza dei beni medesimi per l'umanità.

All'articolo 6 è disciplinata l'applicazione delle disposizioni penali in relazione alle previsioni contenute nel Protocollo per i fatti commessi nel corso di conflitti armati e di missioni internazionali, anche nel rispetto dei princìpi generali sanciti dal diritto internazionale umanitario. La disciplina viene diversificata in base al luogo di consumazione del reato (Stato o territorio estero) e alla nazionalità del soggetto attivo (cittadino o straniero). Mentre ai fatti commessi nello Stato si applica in ogni caso la normativa vigente, rispetto a quelli commessi dallo straniero all'estero è operata la limitazione prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, lettera *c)*, del Protocollo, con conseguente applicazione della legge italiana (e attivazione della giurisdizione del giudice italiano) alle fattispecie di attacco e di distruzione di beni culturali sottoposti a protezione rafforzata (articolo 7, comma 2), di utilizzo di un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata a sostegno di un'azione militare (articolo 8, comma 2), nonché di devastazione e saccheggio di beni culturali protetti (articolo 9), purché l'autore si trovi nel territorio dello Stato.

L'articolo 7 prevede la punibilità delle condotte di attacco e distruzione dei beni culturali protetti ai sensi della Convenzione e del Protocollo, statuendo pene più gravi nel caso di azioni dirette contro beni sottoposti a protezione rafforzata. Tali condotte sono configurate come violazioni gravi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del medesimo Protocollo.

L'articolo 8 introduce il reato di utilizzo di un bene culturale protetto dalla Convenzione o dal Protocollo o della zona circostante a sostegno di un'azione militare, indicando sanzioni più gravi nel caso di beni sottoposti a protezione rafforzata. Anche tale condotta costituisce violazione grave, secondo l'articolo 15, paragrafo 1, lettera *b)*, del Protocollo.

L'articolo 9 introduce le fattispecie di devastazione e saccheggio di beni culturali protetti, anch'esse costituenti gravi violazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera *e)*, del Protocollo.

L'articolo 10 completa gli adempimenti previsti dall'articolo 15, paragrafo 2, del Protocollo, definendo la disciplina dei reati di impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto, considerati gravi violazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera *e)*, del Protocollo.

L'articolo 11 introduce il reato di esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti, misura conforme all'articolo 21, lettera *b)*, del Protocollo, da leggere in connessione sistematica con la disciplina della protezione dei beni culturali contenuta nell'articolo 9 del medesimo Protocollo.

L'articolo 12 prevede il reato di alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti, in linea con quanto stabilito dall'articolo 21, lettera *a)*, del Protocollo in relazione al contenuto dell'articolo 9 del Protocollo medesimo.

L'articolo 13 stabilisce la non punibilità di chi commette i fatti di attacco e distruzione di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo ovvero di utilizzo dei medesimi beni in modo illecito (articoli 7 e 8) ove costretto da una necessità militare imperativa, come definita dall'ar-

ticolo 6 del Protocollo. Tale disposizione integra l'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione, esplicitando i presupposti per invocare la sussistenza di tale scriminante e fissandone comunque espresse limitazioni. La deroga in questione è ammessa soltanto se e per il tempo in cui il bene culturale è trasformato in obiettivo militare e non è disponibile altra alternativa concreta per ottenere un vantaggio conseguibile attraverso l'azione condotta contro tale bene. La decisione di invocare la sussistenza della necessità militare può essere presa da un ufficiale al comando di un'unità organica non inferiore al battaglione, o di un'unità inferiore soltanto in casi eccezionali.

L'articolo 14, comma 1, al primo periodo, qualifica le nuove fattispecie contenute negli articoli da 7 a 12 come reati militari, in ragione dell'identità sostanziale, sotto il profilo dei beni giuridici protetti, di alcune di esse con disposizioni ora contenute nel libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra (articoli 174, 175, 178, 179, 186 e 187) e dell'ambito di applicazione della legge, definito dall'articolo 6. La collocazione delle fattispecie in autonomo provvedimento è aderente alla scelta operata dal Governo e dal Parlamento, fin dal 2006, di non applicare il codice penale militare di guerra al personale che partecipa alle missioni internazionali, e risponde all'esigenza di assicurare la necessaria operatività della nuova disciplina. Il secondo periodo del medesimo comma 1 chiarisce espressamente che ai militari si applica la pena della reclusione militare in sostituzione della reclusione.

La qualificazione dei reati in questione come reati militari appare in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 298 del 1995, secondo cui il legislatore è libero di scegliere il tipo di illecito, militare o comune, purché osservi il canone della ragionevolezza.

Nulla è innovato in ordine al riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria e autorità giudiziaria militare, la cui cognizione, ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, è limitata, in tempo di pace, ai reati commessi dagli appartenenti alle Forze armate. Gli estranei alle Forze armate potranno comunque rispondere di reati militari, nei casi previsti dalla legge, rimanendo sottoposti al giudice ordinario, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 1992.

I commi 2 e 3 dell'articolo 14 sanciscono, per i reati qui previsti e commessi all'estero, la competenza del tribunale militare di Roma nei casi in cui la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare e la competenza del tribunale di Roma nei casi in cui la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria. Tali disposizioni sono analoghe alla disciplina in materia prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 29 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e dall'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

L'articolo 15 prevede una norma di coordinamento rispetto alla disciplina stabilita dal codice penale militare di guerra.

L'articolo 16 fornisce la copertura finanziaria al provvedimento in esame, come dettagliata nella sezione relativa alla relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- X **SU INIZIATIVA GOVERNATIVA**
- ☐ **INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE**
- ☐ **INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)**
- ☐ **SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA**
- ☐ **SU TESTO APPROVATO DAL SENATO**

A) Titolo del provvedimento:

"Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero Affari Esteri, Ministero Beni Culturali, Ministero Difesa.

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		**NUMERO**
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

		NUMERO	**PROPONENTE**
Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	**1. Art. 23** **2. Art.24**
PER LA COPERTURA:	**1. Art. 16** **2. Art..... comma.....**
PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:	**1. Art. / comma /** **2. Art ..... comma.....**

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO

SEZIONEII

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) **Descrizione sintetica degli Articoli: Art. 22; Art.23**

Art. 23 :riunioni ogni due anni dell'Assemblea delle Parti;
Art. 24: riunioni annuali del Comitato Intergovernativo

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e della L. n. 248/06.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo.

Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero degli Affari Esteri.

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio delle Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

	Anno 2008					Anno 2009					Anno 2010					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	LI	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.		
Art.23; Art. 24		-8.980					-4.890					-8.980				-8.980	
Totale effetti finanz. negativi		-8.980					-4.890					-8.980				-8.980	
Totale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti fmanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tulle le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicali con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II

TABELLA I bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART.....COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5		Anno 6		Anno 7		Anno 8		Anno 9		Anno 10		Totale
	C/cor	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	C/corr.	C/Capit	
TOTALE a carico dello Stato																					

SEZIONE II bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo Comma	Anno 2008					Anno 2009					Anno 2010					A regime	nno erminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.	Ann.	Perm.	LI.	Annuale	LI.		
Art.23; Art.24		-8.980					-4.890					-8.980				-8.980	
Totale affetti finanz. negativi		-8.980					-4.890					-8.980				-8.980	
Totale effetti finanz. positivi																	
Totale generale effetti finanz. negativi																	
Totale generale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

A carico dello Stato

Articolo / Comma	Anno 1					Anno 2					Anno 3					Anno 4					Anno 5				
	Corrente			c/Cap		Correrie			cCap		Corrente			c£ap. .		Corrente			c/Cap		Coi reri e			c/Cap	
	Ann.	Perm	LI.	Ann.	LI	Ann.	Perm.	LJ	Ann.	LJ.	Ann.	Pertn	LI.	Ann.	LJ.	Ann.	Perm	LJ.	Ann.	LI.	Ann.	Peim	LI.	Ann	LI
Totale effetti finani. negativi																									
Totale effetti finanz. positivi																									
1 otele Generale effetti *(Intnz.* negativi																									
Totale generale effetti finanz. positivi																									

Articolo / Comma	Anno 6					Anno 7					Anno 8					Anno 9					Anno 10				
	Corrente			c/Cap		Correrie			cCap		Corrente			c£ap. .		Corrente			c/Cap		Coi reri e			c/Cap	
Totale effetti finani. negativi																									
Totale effetti finanz. positivi																									
1 otele Generale effetti *(Intnz.* negativi																									
Totale generale effetti finanz. positivi																									

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo, le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-8.980	- 4.890	-8.980

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) <u>Fondi speciali</u>

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	8.980	4.890	8.980
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	8.980	4.890	8.980

B) <u>Riduzione di autorizzazioni di spesa</u>

-Legge .....articolo..... comma			
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) <u>Nuove o maggiori entrate</u>

-Legge..... articolo .....comma			
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... .comma			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	8.980	4.890	8.980

PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE AL TRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

APPENDICE

L'attuazione del Secondo Protocollo aggiuntivo, del 1999, alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

Art. 23:

Prevede l'istituzione dell'Assemblea delle Parti, che si riunirà almeno una volta ogni due anni a Parigi. A tal fine, nell'ipotesi dell'invio di tre esperti nazionali di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero per i beni culturali ed uno del Ministero della difesa, con una permanenza di due giorni in detta città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:
- pernottamento
  (Euro 150 al giorno x 3 pers. x 2 gg.) = Euro 900

- diaria giornaliera
  Euro 126; l'importo di Euro 126 viene ridotto di Euro 42, corrispondente ad 1/3 della diaria, per un totale di Euro 84. Ad Euro 84 vanno aggiunti Euro 33 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8.8.95, n. 662 del 23.12.96 e del D.L.vo 15.12.1997, n. 446) per un totale di Euro 117 per ciascun funzionario.
  (Euro 117 x 3 pers. x 2 gg.) = Euro 702

Spese di viaggio
- biglietto aereo A/R Roma – Parigi
  (Euro 830 x 3 pers.) = Euro 2.490

Totale onere (Art. 23) Euro 4.092
in cifra tonda *Euro **4.090***

Art. 24:

Prevede l'istituzione di un Comitato intergovernativo per la protezione dei beni culturali nei conflitti armati, composto da 12 Paesi secondo il principio di un'equa ripartizione geografica, che si riunirà una volta l'anno presso una sede che varierà a seconda del Paese che si offrirà di ospitarlo.

Supponendo di inviare a Parigi quale sede tipo una delegazione di tre esperti nazionali di cui uno del Ministero degli Affari Esteri, uno del Ministero per i Beni Culturali ed uno del Ministero della Difesa, che parteciperanno alle sessioni annuali del Comitato, in qualità di Stato membro o di Osservatore, per una durata di tre giorni ed in base al precedente calcolo della diaria si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:
- pernottamento
  (Euro 150 al giorno x 3 pers. x 3 gg.) = Euro 1.350

- diaria giornaliera.
  (Euro 117 x 3 pers. x 3 gg.) = Euro 1.053

Spese di viaggio
- biglietto aereo A/R Roma – Parigi
  (Euro 830 x 3 pers.) = Euro 2.490

Totale onere (Art. 24) Euro 4.893
in cifra tonda *Euro **4.890***

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato ammonta ad Euro 8.980 per l'anno 2008, di Euro 4.890 per l'anno 2009 e di Euro 8.980 a decorrere dal 2010.

Di detta cifra, per l'anno 2008 e a decorrere dal 2010, l'importo di Euro 3.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e l'importo di Euro 2.990 è da iscrivere in ciascuno degli stati di previsione del Ministero per i beni culturali e del Ministero della difesa, e per l'anno 2009, l'importo di Euro 1.630 è da iscrivere in ciascuno degli stati di previsione del Ministero degli affari esteri, del Ministero per i beni culturali e del Ministero della difesa.

Si fa presente, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, alle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, in fine, che il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 241.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il disegno di legge in esame autorizza il Capo dello Stato a ratificare il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e rende esecutive in Italia le disposizioni ivi contenute. Detto Protocollo è aggiuntivo, modificativo e integrativo della Convenzione base firmata all'Aja il 14 maggio 1954, recepita nell'ordinamento italiano con l'ordine d'esecuzione contenuto nella legge di autorizzazione alla ratifica 7 febbraio 1958, n. 279, la quale non dettava alcuna norma di adattamento.

B) Analisi del quadro normativo.

Quadro normativo nazionale.

Nell'ordinamento italiano non esiste una normativa specifica relativa alla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. Sono, tuttavia, in vigore leggi e decreti, che contengono disposizioni incidenti o connesse alla materia oggetto dei due atti internazionali in esame che si indicano qui di seguito.

La normativa organica della materia riguardante i beni culturali è contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Tale codice detta una definizione onnicomprensiva dei beni culturali, ne attribuisce la tutela al competente Ministero, individua gli organi e gli uffici titolari delle funzioni attinenti alla tutela e prevede il procedimento per la catalogazione di detti beni.

Va, peraltro, tenuto presente che la normativa qui richiamata si riferisce ai fatti e alle attività che si svolgono sul territorio nazionale.

Altre leggi che hanno attinenza con la materia in esame sono le norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, che prevedono misure di sicurezza contro i rischi di incendio per una serie di edifici di interesse artistico e storico, nonché le leggi 1° marzo 1975, n. 44, e 27 maggio 1975, n. 176, che individuano gli organi investiti di poteri, anche d'urgenza, per la realizzazione di opere e di impianti antincendio.

La disciplina nazionale non copre alcune fattispecie penali e relative sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 21 del Protocollo. Il disegno di legge di ratifica introduce, pertanto, sei nuove fattispecie, applicabili nel corso di conflitti armati e di missioni internazionali. Diverso è il caso delle disposizioni del Protocollo in materia di

giurisdizione procedurale, estradizione, assistenza e cooperazione giudiziaria tra gli Stati Parte, che appaiono allineate con l'ordinamento interno vigente.

Quadro normativo internazionale.

La Convenzione dell'Aja, concernente le leggi e gli usi di guerra terrestre, del 29 luglio 1899, e il relativo regolamento di esecuzione, e la Convenzione concernente il bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra, del 18 ottobre 1907, e il relativo regolamento, nonché il patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici si considerano modificati e completati dalla Convenzione del 14 maggio 1954 nei rapporti tra gli Stati che sono Parti contemporaneamente delle prime e dell'ultima. In ogni caso l'Italia non ha mai ratificato tali Convenzioni.

Due importanti convenzioni che contengono norme in materia di protezione di beni culturali in caso di conflitti armati sono il I e il II Protocollo addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottati l'8 giugno 1977 e resi esecutivi dall'Italia con la legge 11 dicembre 1985, n. 762.

Infatti l'articolo 53 del I Protocollo sui conflitti armati internazionali vieta atti di ostilità contro monumenti e opere d'arte, l'utilizzo di tali beni in appoggio allo sforzo militare e le azioni dirette a farne oggetto di rappresaglie; il successivo articolo 85 definisce infrazioni gravi gli attacchi indiscriminati contro beni di carattere civile e contro monumenti storici e opere d'arte, coperti da protezione speciale in base a accordi particolari e che non siano in prossimità di obiettivi militari, mentre l'articolo 16 del II Protocollo, relativo ai conflitti armati internazionali, contiene una previsione analoga al citato articolo 53.

Le disposizioni menzionate devono intendersi del tutto superate dalla disciplina specifica contenuta nei due atti internazionali oggetto della presente analisi, ovviamente per quanto attiene alla materia dei beni culturali.

Altre convenzioni internazionali che hanno per oggetto la tutela dei beni culturali sono la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 (resa esecutiva in Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184), la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689) e la Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (per la quale è in corso la procedura interna di autorizzazione alla ratifica) che, peraltro, non contengono alcuna disposizione interferente con la materia oggetto del presente provvedimento.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il Protocollo in oggetto è conforme alla Costituzione, laddove, all'articolo 9, dispone che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. In esso, infatti, s'impone

l'osservanza di una serie di obblighi finalizzati a perseguire il suddetto scopo anche in presenza di eventi bellici in cui sia coinvolto lo Stato italiano.

Il presente disegno di legge, oltre a prevedere lo stanziamento dei fondi che garantiscano la partecipazione dell'Italia agli organi di governo dell'atto internazionale (la riunione delle Parti e il Comitato intergovernativo, di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24), integra la normativa penale vigente.

Le formulazioni proposte tengono conto dell'intendimento del Governo e del Parlamento di non prevedere più l'applicazione del codice penale militare di guerra alle missioni internazionali. Nel senso indicato si vedano l'articolo 2, comma 26, della legge n. 247 del 2006, l'articolo 5 del decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006, l'articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e l'articolo 9, comma 13, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

D) Analisi delle compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non esistono atti di diritto comunitario relativi alla materia oggetto del provvedimento.

E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le norme contenute nel Protocollo non incidono sulle competenze delle regioni a statuto ordinario, bensì su quelle delle regioni a statuto speciale.

Infatti gli statuti delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta attribuiscono alla regione potestà legislativa su musei e biblioteche d'interesse locale, lo statuto del Trentino-Alto Adige indica la tutela e la conservazione del patrimonio storico e artistico tra le materie di competenza legislativa propria e, in via subordinata, delle due province, mentre lo statuto della Regione siciliana e le relative norme di attuazione attribuiscono alla regione la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del patrimonio culturale.

Pertanto, dette regioni dovranno integrare le loro normative interne, prevedendo disposizioni specifiche per la tutela dei beni culturali in vista e nel corso di conflitti armati.

*F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter.

Non sono pendenti in Parlamento atti legislativi che abbiano attinenza con la materia qui trattata.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

Con la stipulazione del Protocollo in parola si è voluto perfezionare e rafforzare la disciplina internazionale dettata dalla precedente Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, estendendola anche a quelli non internazionali.

B) Destinatari diretti e indiretti.

Destinatari del Protocollo sono direttamente gli Stati e indirettamente le amministrazioni statali preposte, in base all'ordinamento vigente, ad adottare le misure di tutela e di salvaguardia, anche in via preventiva, del patrimonio culturale.

Una categoria particolare di destinatari indiretti del Protocollo (destinatari diretti delle norme di esecuzione) è rappresentata dai comandanti militari che, in forza della loro posizione gerarchica e dei poteri di cui sono investiti, sono tenuti a rispettare gli obblighi sanciti dal Protocollo sulla conduzione delle operazioni militari, sia d'attacco che di difesa, nonché i divieti posti a carico delle forze occupanti sul territorio di Stati esteri nelle operazioni di *peace-keeping*.

Destinatari diretti delle norme di esecuzione sono le amministrazioni dello Stato e tutti i soggetti indicati nell'articolo 6 del disegno di legge.

Ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del Protocollo, le autorità competenti dovranno adottare gli atti amministrativi necessari in tempo di pace, soprattutto in termini di pianificazione di misure preventive e di collocazione dei beni culturali rispetto agli obiettivi militari.

L'articolo 10 del Protocollo indica i tre requisiti che i beni culturali devono possedere per poter essere sottoposti a protezione rafforzata. L'articolo 11 spiega la procedura per ottenere, da parte del Comitato intergovernativo *ad hoc* istituito (articolo 24), l'iscrizione di beni nazionali nella lista internazionale di quelli assoggettati al regime di protezione rafforzata (ai sensi dell'articolo 27).

C) Obiettivi e risultati attesi.

Lo scopo fondamentale del Protocollo è quello di preservare dalla distruzione e dai danneggiamenti derivanti da fatti di guerra, nella misura possibile, i beni culturali situati nel territorio degli Stati Parte e in quello di Paesi coinvolti in vicende belliche.

D) Valutazione dell'impatto sulla pubblica amministrazione.

La legge di esecuzione del Protocollo precisa, ove non siano già individuate dall'ordinamento vigente, le autorità nazionali preposte agli adempimenti previsti dal Protocollo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto all'Aja il 26 marzo 1999.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 43 del Protocollo stesso.

ART. 3.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) « Convenzione »: la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, resa esecutiva con legge 7 febbraio 1958, n. 279;

b) « Protocollo »: il II Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmato all'Aja il 26 marzo 1999, di cui la presente legge autorizza la ratifica;

c) « illecitamente »: in violazione del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;

d) « beni culturali »: i beni culturali di cui all'articolo 1 della Convenzione, ovunque essi si trovino;

e) « protezione rafforzata »: il sistema di protezione stabilito dagli articoli 10 e 11 del Protocollo.

ART. 4.

(Salvaguardia dei beni culturali).

1. Ai fini dell'adozione delle misure propedeutiche di salvaguardia dei beni culturali ai sensi e per gli effetti stabiliti dall'articolo 5 del Protocollo, si applicano:

a) le norme riguardanti l'obbligo di catalogazione dei beni culturali previsto dalle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio;

b) le norme tecniche dettate dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi;

c) le disposizioni regolamentari di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che individuano gerarchicamente e territorialmente le strutture competenti in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, nell'ambito delle cui attribuzioni sono da intendere comprese le attività di salvaguardia dei beni culturali in caso di conflitto armato;

d) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che individuano enti e strutture cui sono attribuite competenze in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.

ART. 5.

(Criteri per l'applicazione dell'articolo 10 del Protocollo).

1. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale, sottoposti alle misure di tutela previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni, di proprietà pubblica e privata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del Protocollo, da inserire nella lista indicata all'articolo 11, paragrafo 1, del medesimo Protocollo, in quanto meritevoli di tutela rafforzata in virtù della loro massima importanza per l'umanità, sentito il Ministero della difesa in ordine al requisito di cui all'articolo 10, lettera *c)*, del Protocollo.

ART. 6.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali.

2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali:

a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero;

b) i fatti previsti dagli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, e 9 sono commessi dallo straniero in danno di beni situati in territorio estero, sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato.

ART. 7.

(Attacco e distruzione di beni culturali).

1. Chiunque attacca un bene culturale protetto dalla Convenzione è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.

3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.

ART. 8.

(Utilizzo illecito di un bene culturale protetto).

1. Chiunque utilizza un bene culturale protetto dalla Convenzione ovvero la zona circostante a sostegno di un'azione militare è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da due a sette anni.

3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono aumentate se al fatto consegue la distruzione del bene.

ART. 9.

(Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti).

1. Chiunque commette fatti di devastazione ai danni di beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

2. Le pene stabilite dal comma 1 si applicano anche a chiunque saccheggia beni culturali protetti dalla Convenzione o dal Protocollo.

ART. 10.

(Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto).

1. Chiunque illecitamente si impossessa di un bene culturale protetto dalla Convenzione, ovvero, avendone a qualunque titolo la disponibilità, se ne appropria, ovvero lo distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile, è punito con la reclusione da due a otto anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso su un bene culturale sottoposto a protezione rafforzata, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

ART. 11.

(Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, esporta, rimuove o trasferisce illecitamente la proprietà di beni protetti dalla Convenzione o dal Protocollo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.

ART. 12.

(Alterazione o modificazione d'uso di beni culturali protetti).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel corso delle attività di cui all'articolo 6, altera o modifica arbitrariamente l'uso di un bene protetto dalla Convenzione, ovvero illecitamente effettua scavi archeologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. La pena stabilita dal comma 1 è aumentata se al fatto consegue la distruzione del bene.

ART. 13.

(Causa di esclusione della punibilità).

1. Non è punibile chi commette i fatti di cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto da una necessità militare imperativa ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo.

ART. 14.

(Reati militari, giurisdizione e competenza).

1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono reati militari. Si applica l'articolo 27, primo comma, del codice penale militare di pace.

2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria militare, è competente il tribunale militare di Roma.

3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1 sono commessi all'estero e la giurisdizione è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria, è competente il tribunale di Roma.

ART. 15.

(Norma di coordinamento).

1. Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra, salvo che questo preveda sanzioni più gravi.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 8.980 per l'anno 2008, di euro 4.890 per l'anno 2009 e di euro 8.980 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
The Hague, 26 March 1999

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé
La Haye, 26 mars 1999

Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
La Haya, 26 de marzo de 1999

Второй протокол к Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае Вооруженного Конфликта 1954 года,
Гаага, 26 марта 1999 года

البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاصة
بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
لاهاي، ٢٦ مارس/آذار ١٩٩٩

关于在武装冲突情况下保护文化财产的公约
（海牙，1954年）的第二项议定书
海牙，1999年 3月26日

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé La Haye, 26 mars 1999

Les Parties,

Conscientes de la nécessité d'améliorer la protection des biens culturels en cas de conflit armé et d'établir un système renforcé de protection en faveur de biens culturels spécialement désignés ;

Réaffirmant l'importance des dispositions de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé adoptée à La Haye le 14 mai 1954, et soulignant la nécessité de les compléter par des mesures qui renforcent leur mise en oeuvre ;

Désireuses d'offrir aux Hautes Parties Contractantes à la Convention un moyen de participer plus étroitement à la protection des biens culturels en cas de conflit armé en mettant en place des procédures adéquates ;

Considérant que les règles régissant la protection des biens culturels en cas de conflit armé devraient refléter les développements du droit international ;

Affirmant que les règles de droit international coutumier continueront à régir les questions qui ne sont pas réglées par le présent Protocole ;

Sont convenues de ce qui suit :

Chapitre premier Introduction

Article premier Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend par :

(a) "Partie", un Etat Partie au présent Protocole ;

(b) "biens culturels", les biens culturels tels que définis à l'article premier de la Convention ;

(c) "Convention", la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adoptée à La Haye le 14 mai 1954 ;

(d) "Haute Partie contractante", un Etat Partie à la Convention ;

(e) "protection renforcée", le système de protection renforcée établi par les articles 10 et 11 ;

(f) "objectif militaire", un objet qui, par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation, apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale et partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;

(g) "illicite", effectué sous la contrainte ou autrement, en violation des règles applicables de la législation interne du territoire occupé ou du droit international ;

(h) "Liste", la Liste internationale des biens culturels sous protection renforcée, établie conformément à l'article 27, paragraphe 1, alinéa b) ;

(i) "Directeur général", le Directeur général de l'UNESCO ;

(j) "UNESCO", l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture;

(k) "premier Protocole", le Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye, le 14 mai 1954 .

Article 2 Relation avec la Convention

Le présent Protocole complète la Convention pour ce qui concerne les relations entre les Parties.

Article 3 Champ d'application

1. Outre les dispositions qui s'appliquent en temps de paix, le présent Protocole est appliqué dans les situations visées à l'article 18 paragraphes 1 et 2 de la Convention et à l'article 22, paragraphe 1.

2. Si l'une des parties à un conflit armé n'est pas liée par le présent Protocole, les Parties au présent Protocole resteront liées par celui-ci dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées en outre par le présent Protocole dans leurs relations avec un Etat partie qui n'est pas lié par le Protocole, s'il en accepte les dispositions et aussi longtemps qu'il les applique.

Article 4 Relations entre le chapitre 3 et d'autres dispositions de la Convention et du présent Protocole

L'application des dispositions du chapitre 3 du présent Protocole ne porte pas atteinte à :

(a) l'application des dispositions du chapitre I de la Convention et du chapitre 2 du présent Protocole ;

(b) l'application du chapitre II de la Convention aussi bien entre les Parties au présent Protocole qu'entre une Partie et un Etat qui accepte et applique le présent Protocole conformément à l'article 3 paragraphe 2, étant entendu que si un bien culturel est placé à la fois sous la protection spéciale et sous la protection renforcée, seules s'appliqueront les dispositions relatives à la protection renforcée.

Chapitre 2 Dispositions générales concernant la protection

Article 5 Sauvegarde des biens culturels

Les mesures préparatoires prises en temps de paix pour la sauvegarde des biens culturels contre les effets prévisibles d'un conflit armé conformément à l'article 3 de la

Convention comprennent, le cas échéant, l'établissement d'inventaires, la planification de mesures d'urgence pour assurer la protection des biens contre les risques d'incendie ou d'écroulement des bâtiments, la préparation de l'enlèvement des biens culturels meubles ou la fourniture d'une protection *in situ* adéquate desdits biens, et la désignation d'autorités compétentes responsables de la sauvegarde des biens culturels.

Article 6 Respect des biens culturels

Dans le but de garantir le respect des biens culturels conformément à l'article 4 de la Convention :

(a) une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour diriger un acte d'hostilité contre un bien culturel que lorsque et aussi longtemps que :

(i) ce bien culturel, par sa fonction, a été transformé en objectif militaire, et

(ii) il n'existe pas d'autre solution pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalant à celui qui est offert par le fait de diriger un acte d'hostilité contre cet objectif ;

(b) une dérogation sur le fondement d'une nécessité militaire impérative au sens du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention ne peut être invoquée pour utiliser des biens culturels à des fins qui sont susceptibles de les exposer à la destruction ou à la détérioration que lorsque et aussi longtemps qu'aucun choix n'est possible entre une telle utilisation des biens culturels et une autre méthode pratiquement possible pour obtenir un avantage militaire équivalent ;

(c) la décision d'invoquer une nécessité militaire impérative n'est prise que par le chef d'une formation égale ou supérieure en importance à un bataillon, ou par une formation de taille plus petite, lorsque les circonstances ne permettent pas de procéder autrement ;

(d) en cas d'attaque fondée sur une décision prise conformément à l'alinéa a), un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, lorsque les circonstances le permettent.

Article 7 Précautions dans l' attaque

Sans préjudice des autres précautions prescrites par le droit international humanitaire dans la conduite des opérations militaires, chaque Partie au conflit doit :

(a) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont pas des biens culturels protégés par l'article 4 de la Convention ;

(b) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d'attaque en vue d'éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les dommages qui pourraient être causés incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'article 4 de la Convention;

(c) s'abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés par l'article 4 de la Convention des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu;

(d) annuler ou interrompre une attaque lorsqu'il apparaît que :

(i) l'objectif est un bien culturel protégé en vertu de l'article 4 de la Convention ;

(ii) l'on peut attendre qu'elle cause incidemment aux biens culturels protégés en vertu de l'article 4 de la Convention, des dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.

Article 8 Précautions contre les effets des attaques

Dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible, les Parties au conflit doivent:

(a) éloigner les biens culturels meubles du voisinage des objectifs militaires ou fournir une protection *in situ* adéquate ;

(b) éviter de placer des objectifs militaires à proximité de biens culturels.

Article 9 Protection des biens culturels en territoire occupé

1. Sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 de la Convention, toute Partie occupant totalement ou partiellement le territoire d'une autre Partie interdit et empêche, en ce qui concerne le territoire occupé :

(a) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels ;

(b) toute fouille archéologique, à moins qu'elle ne soit absolument indispensable aux fins de sauvegarde, d'enregistrement ou de conservation de biens culturels ;

(c) toute transformation, ou changement d'utilisation, de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique.

2. Toute fouille archéologique ou transformation ou changement d'utilisation de biens culturels d'un territoire occupé doit s'effectuer, à moins que les circonstances ne le permettent pas, en étroite coopération avec les autorités nationales compétentes dudit territoire.

Chapitre 3 Protection renforcée

Article 10 Protection renforcée

Un bien culturel peut être placé sous protection renforcée s'il satisfait aux trois conditions suivantes :

(a) il s'agit d'un patrimoine culturel qui revêt la plus haute importance pour l'humanité ;

(b) il est protégé par des mesures internes, juridiques et administratives, adéquates, qui reconnaissent sa valeur culturelle et historique exceptionnelle et qui garantissent le plus haut niveau de protection ;

(c) il n'est pas utilisé à des fins militaires ou pour protéger des sites militaires, et la Partie sous le contrôle duquel il se trouve a confirmé dans une déclaration qu'il ne sera pas ainsi utilisé.

Article 11 Octroi de la protection renforcée

1. Chaque Partie devrait soumettre au Comité une liste des biens culturels pour lesquels elle a l'intention de demander l'octroi de la protection renforcée.

2. La Partie qui a la juridiction ou le contrôle sur un bien culturel peut demander l'inscription de ce bien sur la Liste qui sera établie en vertu de l'article 27, paragraphe 1, alinéa (b). Cette demande comporte toutes les informations nécessaires relatives aux critères mentionnés à l'article 10. Le Comité peut inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.

3. D'autres Parties, le Comité international du Bouclier bleu et d'autres organisations non gouvernementales ayant une expertise appropriée, peuvent recommander un bien culturel particulier au Comité. Dans de tels cas, le Comité peut décider d'inviter une Partie à demander l'inscription de ce bien culturel sur la Liste.

4. Ni la demande d'inscription d'un bien culturel se trouvant sur un territoire, sous une souveraineté ou une juridiction revendiqué par plus d'un Etat, ni l'inscription d'un tel bien, ne portent en aucune manière préjudice aux droits des parties au différend.

5. Lorsque le Comité a reçu une demande d'inscription sur la Liste, il en informe toutes les Parties. Les Parties peuvent soumettre au Comité, dans un délai de soixante jours, leurs représentations relatives a une telle demande. Ces représentations seront fondées seulement sur les critères mentionnés à l'article 10. Elles doivent être spécifiques et porter sur les faits. Le Comité examine ces représentations en fournissant à la Partie qui demande l'inscription l'occasion de répondre avant de prendre sa décision. Lorsque de telles représentations ont été soumises au Comité, la décision quant à l'inscription sur la Liste est prise, nonobstant l'article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité présents et votant.

6. En statuant sur une demande, le Comité devrait demander l'avis d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'experts individuels.

7. La décision d'octroyer ou de refuser la protection renforcée peut seulement être fondée sur les critères mentionnés à l'article 10.

8. Dans des cas exceptionnels, lorsque le Comité est arrivé à la conclusion que la Partie qui demande l'inscription d'un bien culturel sur la Liste ne peut pas satisfaire au critère de l'article 10, alinéa b), il peut décider d'octroyer la protection renforcée, pour autant que la Partie requérante soumette une demande d'assistance internationale en vertu de l'article 32.

9. Dès le commencement des hostilités, une Partie au conflit peut demander, en raison d'une situation d'urgence, la protection renforcée de biens culturels placés sous sa juridiction ou son contrôle, en soumettant sa demande au Comité. Le Comité transmet cette demande

immédiatement à toutes les Parties au conflit. Dans ce cas, le Comité examine d'urgence les représentations des Parties concernées. La décision d'octroyer la protection renforcée à titre provisoire sera prise le plus rapidement possible et, nonobstant les dispositions de l'article 26, à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Comité. Le Comité peut octroyer la protection renforcée à titre provisoire, en attendant l'issue de la procédure normale d'octroi de cette protection, à condition que les critères retenus dans les alinéas a) et c) de l'article 10 soient satisfaits.

10. La protection renforcée est octroyée par le Comité à un bien culturel à partir du moment de son inscription sur la Liste.

11. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties toute décision du Comité d'inscrire un bien culturel sur la Liste.

Article 12 Immunité des biens culturels sous protection renforcée

Les Parties à un conflit assurent l'immunité des biens culturels placés sous protection renforcée en s'interdisant d'en faire l'objet d'attaque ou d'utiliser ces biens ou leurs abords immédiats à l'appui d'une action militaire.

Article 13 Perte de la protection renforcée

1. Un bien culturel sous protection renforcée ne perd cette protection que si :

(a) cette protection est suspendue ou annulée conformément à l'article 14 ; ou

(b) si et aussi longtemps que le bien, par son utilisation, est devenu un objectif militaire.

2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 alinéa b), un tel bien ne peut être l'objet d'une attaque que si :

(a) cette attaque est le seul moyen pratiquement possible de mettre fin à l'utilisation de ce bien envisagée au paragraphe 1 alinéa b) ;

(b) toutes les précautions pratiquement possibles ont été prises quant au choix des moyens et des méthodes d'attaque en vue de mettre un terme à cette utilisation et d'éviter ou, en tout cas, de réduire au minimum les dommages causés à ce bien culturel ;

(c) à moins que les circonstances ne le permettent pas, en raison des exigences de la légitime défense immédiate :

(i) l'ordre d'attaquer est donné au niveau le plus élevé du commandement opérationnel ;

(ii) un avertissement a été donné aux forces adverses, par des moyens efficaces, leur enjoignant de mettre fin à l'utilisation visée au paragraphe 1, alinéa b) ; et

(iii) un délai raisonnable est accordé aux forces adverses pour redresser la situation.

Article 14 Suspension et annulation de la protection renforcée

1. Lorsqu' un bien culturel ne satisfait plus à l'un des critères énoncés à l'article 10 du présent Protocole, le Comité peut suspendre ou annuler la protection renforcée dudit bien culturel en le retirant de la Liste.

2. En cas de violations graves de l'article 12 du fait de l'utilisation, à l'appui d'une action militaire, d'un bien culturel sous protection renforcée, le Comité peut suspendre la protection renforcée dudit bien. Quand ces violations sont continues, le Comité peut exceptionnellement annuler la protection dudit bien en le retirant de la Liste.

3. Le Directeur général notifie sans délai au Secrétaire général des Nations Unies et à toutes les Parties au présent Protocole toute décision du Comité de suspendre ou d'annuler la protection renforcée d'un bien culturel.

4. Avant de prendre une telle décision, le Comité offre aux Parties l'occasion de faire connaître leurs vues.

Chapitre 4 Responsabilité pénale et compétence

Article 15 Violations graves du présent Protocole

1. Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui, intentionnellement et en violation de la Convention ou du présent Protocole, accomplit l'un des actes ci-après :

(a) faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque ;

(b) utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à l'appui d'une action militaire ;

(c) détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par la Convention et le présent Protocole;

(d) faire d'un bien culturel couvert par la Convention et le présent Protocole l'objet d'une attaque ;

(e) le vol, le pillage ou le détournement de biens culturels protégés par la Convention, et les actes de vandalisme dirigés contre des biens culturels protégés par la Convention.

2. Chaque Partie adopte les mesures qui pourraient être nécessaires pour incriminer dans son droit interne les infractions visées au présent article et réprimer de telles infractions par des peines appropriées. Ce faisant, les Parties se conforment aux principes généraux du droit et au droit international, notamment aux règles qui étendent la responsabilité pénale individuelle à des personnes autres que les auteurs directs de l'acte.

Article 16 Compétence

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie adopte les mesures législatives nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées à l'article 15, dans les cas suivants:

(a) lorsqu'une telle infraction a été commise sur le territoire de cet Etat ;

(b) lorsque l'auteur présumé est un ressortissant de cet Etat ;

(c) s'agissant des infractions visées aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15, lorsque l'auteur présumé est présent sur le territoire de cet Etat.

2. En ce qui concerne l'exercice de la compétence et sans préjudice de l'article 28 de la Convention:

(a) le présent Protocole ne préjuge ni de l'engagement de la responsabilité pénale individuelle ni de l'exercice de la compétence en vertu du droit interne et international applicable ni n'affecte l'exercice de la compétence en vertu du droit international coutumier ;

(b) à l'exception du cas où un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole pourrait en accepter et en appliquer les dispositions, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, les membres des forces armées et les ressortissants d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, hormis ceux de ses ressortissants qui servent dans les forces armées

d'un Etat qui est Partie au présent Protocole, n'encourent pas de responsabilité pénale individuelle en vertu du présent Protocole, lequel ne fait nullement obligation d'établir sa compétence à l'égard de ces personnes ni de les extrader.

Article 17 Poursuites

1. La Partie sur le territoire de laquelle est constatée la présence de l'auteur présumé d'une infraction énoncée aux alinéas a) à c) de l'article 15, si elle ne l'extrade pas, saisit sans exception aucune et sans délai excessif, les autorités compétentes aux fins de poursuites, selon une procédure conforme à son droit interne ou, le cas échéant, aux règles pertinentes du droit international.

2. Sans préjudice, le cas échéant, des règles pertinentes du droit international, toute personne à l'égard de laquelle une procédure est engagée en vertu de la Convention ou du présent Protocole bénéficie de la garantie d'un traitement et d'un procès équitables, à toutes les phases de la procédure, conformément au droit interne et au droit international, et en aucun cas ne bénéficie de garanties moins favorables que celles qui lui sont reconnues par le droit international.

Article 18 Extradition

1. Les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 sont réputées incluses comme infractions pouvant donner lieu à extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Parties avant l'entrée en vigueur du présent Protocole. Les Parties s'engagent à inclure de telles infractions dans tout traité d'extradition qui pourrait ultérieurement être conclu entre elles.

2. Lorsqu'une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, la Partie requise a la latitude de considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15.

3. Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par la législation de la Partie requise.

4. Si nécessaire, les infractions prévues aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 sont considérées aux fins d'extradition entre Parties, comme ayant été commises tant sur le lieu de leur survenance que sur le territoire des Parties ayant établi leur compétence conformément au paragraphe premier de l'article 16.

Article 19 Entraide judiciaire

1. Les Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour les investigations ou les procédures pénales ou d'extradition relatives aux infractions visées à l'article 15, y compris l'entraide en vue de l'obtention d'éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2. Les Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe premier en conformité avec tous traités ou accords d'entraide judiciaire qui peuvent exister entre elles. En l'absence de tels traités ou accords, les Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit interne.

Article 20 Motifs de refus

1. Pour les besoins respectifs de l'extradition et de l'entraide judiciaire, les infractions visées d'une part aux alinéas a) à c) du paragraphe premier de l'article 15 et d'autre part à l'article 15, ne doivent être considérées ni comme des infractions politiques ni comme des infractions connexes à des infractions politiques ni comme des infractions inspirées par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur de telles infractions ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

2. Aucune disposition du présent Protocole ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées aux alinéas a) à c) du premier paragraphe de l'article 15 ou la demande d'entraide concernant les infractions visées à l'article 15 a été présentée aux fins de poursuivre ou de sanctionner une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.

Article 21 Mesures concernant les autres infractions

Sans préjudice de l'article 28 de la Convention, chaque Partie adopte les mesures législatives, administratives ou disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour faire cesser les actes suivants dès lors qu'ils sont accomplis intentionnellement :

(a) toute utilisation de biens culturels en violation de la Convention ou du présent Protocole ;

(b) toute exportation, autre déplacement ou transfert de propriété illicites de biens culturels depuis un territoire occupé, en violation de la Convention ou du présent Protocole.

Chapitre 5 Protection des biens culturels en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international

Article 22 Conflits armés de caractère non international

1. Le présent Protocole est applicable en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Parties.

2. Le présent Protocole ne s'applique pas aux situations de tensions internes, de troubles intérieurs, comme les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues.

3. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée en vue de porter atteinte à la souveraineté d'un Etat ou à la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

4. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte à la priorité de juridiction d'une Partie sur le territoire de laquelle se produit un conflit armé ne présentant pas un caractère international en ce qui concerne les violations visées à l'article 15.

5. Aucune disposition du présent Protocole ne sera invoquée comme une justification d'une intervention directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la Partie sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.

6. L'application du présent Protocole à la situation mentionnée au paragraphe 1 n'aura pas d'effet sur le statut juridique des parties au conflit.

7. L'UNESCO peut offrir ses services aux parties au conflit.

Chapitre 6 Questions institutionnelles

Article 23 Réunion des Parties

1. La Réunion des Parties est convoquée en même temps que la Conférence générale de l'UNESCO, et en coordination avec la Réunion des Hautes Parties contractantes, si celle-ci a été convoquée par le Directeur général de l'UNESCO.

2. La Réunion des Parties adopte son règlement intérieur.

3. La Réunion des Parties a les attributions suivantes :

(a) élire les membres du Comité, conformément au paragraphe 1 de l'article 24 ;

(b) approuver les Principes directeurs élaborés par le Comité conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 27 ;

(c) fournir des orientations concernant l'utilisation du Fonds par le Comité et en assurer la supervision ;

(d) examiner le rapport soumis par le Comité conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 27 ;

(e) examiner tout problème lié à l'application du présent protocole et formuler des recommandations selon le cas.

4. Le Directeur général convoque une Réunion extraordinaire des Parties, si un cinquième au moins de celles-ci le demande.

Article 24 Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

1. Il est institué un Comité pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Le Comité est composé de douze Parties qui sont élues par la Réunion des Parties.

2. Le Comité se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois qu'il le juge nécessaire en session extraordinaire.

3. En déterminant la composition du Comité, les Parties veillent à assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.

4. Les Parties membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les domaines du patrimoine culturel, de la défense ou du droit international, et s'efforcent, en concertation, de veiller à ce que le Comité dans son ensemble réunisse les compétences adéquates dans tous ces domaines.

Article 25 Mandat

1. Les Parties sont élues membres du Comité pour une durée de quatre ans et ne sont immédiatement rééligibles qu'une fois.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le mandat de la moitié des membres choisis lors de la première élection se termine à la fin de la première session ordinaire de la Réunion des Parties qui suit celle au cours de laquelle ils ont été élus. Ces membres sont tirés au sort par le Président de ladite Réunion après la première élection.

Article 26 Règlement intérieur

1. Le Comité adopte son règlement intérieur.

2. Le quorum est constitué par la majorité des membres. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des deux tiers des membres votants.

3. Les membres ne participent pas au vote sur toute décision concernant des biens culturels affectés par un conflit armé auquel ils sont parties.

Article 27 Attributions

1. Le Comité a les attributions ci-après :

(a) élaborer des Principes directeurs pour l'application du présent Protocole ;

(b) accorder, suspendre ou retirer la protection renforcée à des biens culturels, et établir, tenir à jour et assurer la promotion de la Liste des biens culturels sous protection renforcée ;

(c) suivre et superviser l'application du présent Protocole et favoriser l'identification des biens culturels sous protection renforcée ;

(d) examiner les rapports des Parties et formuler des observations à leur sujet, obtenir des précisions autant que de besoin, et établir son propre rapport sur l'application du présent Protocole à l'intention de la Réunion des Parties ;

(e) recevoir et examiner les demandes d'assistance internationale au titre de l'article 32 ;

(f) décider de l'utilisation du Fonds ;

(g) exercer toute autre attribution qui pourrait lui être conférée par la Réunion des Parties.

2. Le Comité exercera ses fonctions en coopération avec le Directeur général.

3. Le Comité coopère avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales dont les objectifs sont similaires à ceux de la Convention, de son premier Protocole et du présent Protocole. Pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions, le Comité peut inviter à participer à ses réunions, à titre consultatif, des organisations professionnelles éminentes telles que celles qui ont des relations formelles avec l'UNESCO, notamment le Comité international du Bouclier bleu (CIBB) et ses organes constitutifs. Des représentants du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (Centre de Rome) (ICCROM) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) peuvent aussi être invités à participer à ces réunions à titre consultatif.

Article 28 Secrétariat

Le Comité est assisté par le Secrétariat de l'UNESCO, qui établit sa documentation, l'ordre du jour de ses réunions, et assure l'exécution de ses décisions.

Article 29 Le Fonds pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé

1. Il est créé un Fonds aux fins suivantes :

(a) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir les mesures préparatoires et autres à prendre en temps de paix conformément aux articles 5, 10 alinéa b) et 30, notamment ;

(b) accorder une assistance financière ou autre pour soutenir des mesures d'urgence, des mesures provisoires ou toute autre mesure de protection des biens culturels en période

de conflit armé ou de rétablissement suivant immédiatement la fin des hostilités, conformément à l'alinéa a) de l'article 8 notamment.

2. Le Fonds est constitué en fonds de dépôt, conformément aux dispositions du règlement financier de l'UNESCO.

3. Les dépenses du Fonds sont engagées exclusivement aux fins arrêtées par le Comité conformément aux orientations définies à l'article 23, paragraphe 3 alinéa c). Le Comité peut accepter des contributions spécifiquement affectées à un programme ou projet particulier dont la mise en oeuvre a été décidée par le Comité.

4. Les ressources du Fonds sont constituées par :

(a) les contributions volontaires des Parties ;

(b) les contributions, dons ou legs émanant :

(i) d'autres Etats ;

(ii) de l'UNESCO ou des autres organisations du système des Nations Unies;

(iii) des autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ;

(iv) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;

(c) tous intérêts dus sur les ressources du Fonds ;

(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds;

(e) toutes autres ressources autorisées par les orientations applicables au Fonds.

Chapitre 7 Diffusion de l'information et assistance internationale

Article 30 Diffusion

1. Les Parties s'efforcent par des moyens appropriés, en particulier des programmes d'éducation et d'information, de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par l'ensemble de leur population.

2. Les Parties diffusent le présent Protocole aussi largement que possible, en temps de paix comme en temps de conflit armé.

3. Les autorités militaires ou civiles qui, en période de conflit armé, assument des responsabilités touchant à l'application du présent Protocole, doivent en connaître parfaitement le texte. A cette fin, les Parties, selon le cas :

(a) incorporent dans leurs règlements militaires des orientations et des consignes sur la protection des biens culturels ;

(b) élaborent et mettent en oeuvre, en coopération avec l'UNESCO et les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes, des programmes d'instruction et d'éducation en temps de paix ;

(c) se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire du Directeur général, des informations concernant les lois, les dispositions administratives et les mesures prises pour donner effet aux alinéas a) et b) ;

(d) se communiquent le plus rapidement possible, par l'intermédiaire du Directeur général, les lois et les dispositions administratives qu'elles viennent à adopter pour assurer l'application du présent Protocole.

Article 31 Coopération internationale

Dans les cas de violations graves du présent Protocole, les Parties s'engagent à agir, tant conjointement, par l'intermédiaire du Comité, que séparément, en coopération avec l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies et en conformité avec la Charte des Nations Unies.

Article 32 Assistance internationale

1. Une Partie peut demander au Comité une assistance internationale en faveur de biens culturels sous protection renforcée ainsi qu'une assistance pour l'élaboration, la mise au point ou l'application des lois, dispositions administratives et mesures visées à l'article 10.

2. Une partie au conflit qui n'est pas Partie au présent Protocole mais qui accepte et applique ses dispositions, comme prévu au paragraphe 2 de l'article 3, peut demander au Comité une assistance internationale appropriée.

3. Le Comité adopte des dispositions régissant la présentation des demandes d'assistance internationale et définit les formes que peut prendre cette assistance.

4. Les Parties sont encouragées à fournir toutes formes d'assistance technique, par l'intermédiaire du Comité, aux Parties ou parties au conflit qui en font la demande.

Article 33 Concours de l'UNESCO

1. Une Partie peut faire appel au concours technique de l'UNESCO en vue de l'organisation de la protection de ses biens culturels, notamment en ce qui concerne les mesures préparatoires à prendre pour assurer la sauvegarde des biens culturels, les mesures de prévention et d'organisation concernant les situations d'urgence et l'établissement d'inventaires nationaux des biens culturels, ou à propos de tout autre problème dérivant de l'application du présent Protocole. L'UNESCO accorde ce concours dans les limites de son programme et de ses possibilités.

2. Les Parties sont encouragées à fournir une assistance technique, tant bilatérale que multilatérale.

3. L'UNESCO est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions aux Parties dans ces domaines.

Chapitre 8 Exécution du Protocole

Article 34 Puissances protectrices

Le présent Protocole est appliqué avec le concours des Puissances protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

Article 35 Procédure de conciliation

1. Les Puissances protectrices prêtent leurs bons offices dans tous les cas où elles le jugent utile dans l'intérêt des biens culturels, notamment s'il y a désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions du présent Protocole.

2. A cet effet, chacune des Puissances protectrices peut, sur l'invitation d'une Partie ou du Directeur général ou spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels,

éventuellement sur le territoire d'un Etat non partie au conflit. Les Parties au conflit sont tenues de donner suite aux propositions de réunion qui leur sont faites. Les Puissances protectrices proposent à l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à un Etat non partie au conflit ou présentée par le Directeur général, qui est appelée à participer à cette réunion en qualité de président.

Article 36 Conciliation en l'absence de Puissances protectrices

1. Dans le cas d'un conflit où il n'a pas été désigné de Puissances protectrices, le Directeur général peut prêter ses bons offices ou intervenir dans toute autre forme de conciliation ou de médiation aux fins de règlement du différend.

2. Sur l'invitation d'une Partie ou du Directeur général, le Président du Comité peut proposer aux parties au conflit une réunion de leurs représentants, et en particulier des autorités chargées de la protection des biens culturels, éventuellement sur le territoire d'un Etat non partie au conflit.

Article 37 Traductions et rapports

1. Les Parties traduisent le présent Protocole dans les langues officielles de leurs pays et communiquent ces traductions officielles au Directeur général.

2. Les Parties soumettent au Comité, tous les quatre ans, un rapport sur la mise en oeuvre du présent Protocole.

Article 38 Responsabilité des Etats

Aucune disposition du présent Protocole relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international, notamment l'obligation de réparation.

Chapitre 9 Dispositions finales

Article 39 Langues

Le présent Protocole est établi en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.

Article 40 Signature

Le présent Protocole portera la date du 26 mars 1999. Il sera ouvert à la signature des Hautes Parties contractantes à La Haye du 17 mai au 31 décembre 1999.

Article 41 Ratification, acceptation ou approbation

1. Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation par les Hautes Parties contractantes qui en sont signataires, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général.

Article 42 Adhésion

1. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion des autres Hautes Parties contractantes à dater du 1er janvier 2000.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général.

Article 43 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après que vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auront été déposés.

2. Ultérieurement, il entrera en vigueur, pour chaque Partie, trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 44 Entrée en vigueur dans les situations de conflit armé

Les situations prévues aux articles 18 et 19 de la Convention donneront effet immédiat aux ratifications, aux acceptations ou aux approbations du présent Protocole, ou aux adhésions à ce dernier, déposées par les parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de l'occupation. Dans ces cas, le Directeur général fera, par la voie la plus rapide, les communications prévues à l'article 46.

Article 45 Dénonciation

1. Chacune des Parties aura la faculté de dénoncer le présent Protocole.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général.

3. La dénonciation prendra effet une année après réception de l'instrument de dénonciation. Si toutefois, au moment de l'expiration de cette année, la Partie dénonçante se trouve impliquée dans un conflit armé, l'effet de la dénonciation demeurera suspendu jusqu'à la fin des hostilités et en tout cas aussi longtemps que les opérations de rapatriement des biens culturels ne seront pas terminées.

Article 46 Notifications

Le Directeur général informera toutes les Hautes Parties contractantes, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés à article 41 et 42, de même que des dénonciations prévues à article 45.

Article 47 Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à La Haye, le 26 mars 1999, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à toutes les Hautes Parties contractantes.

صورة طبق الأصل

兹证明文本无误

Certified copy

Copie certifiée conforme

Заверенная копия

Copia certificada conforme

Paris,

OFFICE DES NORMES INTERNATIONALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES

UNESCO

المستشار القانونى
لمنظمة الأمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة

联合国教育、科学及文化组织
法律顾问

Legal Adviser of the
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization

Conseiller juridique
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et la culture

Юридический советник
Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки
и культуры

Consejero jurídico
de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

SECONDO PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE DELL'AIA DEL 1954 PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

(26 marzo 1999)

(Traduzione non ufficiale)

Le Parti,

Consapevoli del bisogno di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di istituire un sistema di protezione rafforzato per i beni culturali specificamente designati;

Riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, stipulata all'Aja il 14 maggio 1954 e sottolineando la necessità di integrare quelle disposizioni attraverso misure volte-a rafforzare la loro applicazione:

Desiderosi di fornire alle Alte Parti Firmatarie della Convenzione un mezzo che consenta loro di essere più coinvolte nella protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato fissando opportune procedure connesse a tale protezione;

Considerato che le norme che regolano la protezione dei beni culturali nel caso di conflitto armato dovrebbero riflettere gli sviluppi del diritto internazionale;

Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a governare le questioni non regolate dalle disposizioni di questo Protocollo;

hanno concordato quanto segue:

CAPITOLO 1 - Introduzione

Art. 1 - *Definizioni*

Per gli. scopi di questo Protocollo:

a. "Parte" significa uno Stato firmatario di questo Protocollo;
b. "beni culturali" significa i beni culturali come definito nell'Articolo 1 della Convenzione;
c."Convenzione" significa la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato, fatta all'Aja il 14 maggio 1954;
d. "Alta Parte Firmataria" significa uno Stato che ha sottoscritto la Convenzione;
e. "protezione rafforzata" significa il sistema di protezione rafforzata stabilito dagli Art. 10 e 11;
f. "obiettivo militare" significa un obiettivo che per propria natura, localizzazione, scopo o uso fornisce un effettivo contributo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze del momento, offre un netto vantaggio militare;
g. "illecito" significa dietro costrizione o altrimenti in violazione delle regole del diritto nazionale del territorio occupato o del diritto internazionale;
h. "Lista" significa Lista Internazionale dei Beni Culturali sotto Proiezione Rafforzata stabilita secondo l'Art. 27 sottoparagrafo I (b);
i. "Direttore Generale" significa il Direttore Generale dell'UNESCO;
j. "L'UNESCO" significa Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura:
k, Primo Protocollo significa il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali su Caso di Conflitto Armato fatto all'Aja il 14 maggio 1954.

Art. 2 - *Rapporto con la Convenzione*

Questo Protocollo integra la Convenzione nei rapporti fra le Parti.

Art. 3 - *Campo di applicazione*

1. In aggiunta alle disposizioni che saranno applicate in tempo di pace, questo Protocollo sarà applicato nelle situazioni cui si fa riferimento nell'Art.18, paragrafo 1 e 2 della Convenzione e nell'Art.22, paragrafo 1.
2. Quando una delle parti di un conflitto armato non è vincolata da questo Protocollo, le Parti di questo Protocollo saranno comunque vincolate ad esso nei loro mutui rapporti. Esse saranno, inoltre, tenute a rispettare questo Protocollo nei loro rapporti con uno Stato parte del conflitto, ma non vincolato dal Protocollo se quest'ultimo accetta le condizioni di questo Protocollo e le applica.

Art. 4 - *Rapporti tra il Capitolo 3 ed altre disposizioni della Convenzione e questo Protocollo*

L'applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica;

a. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 1 della Convenzione e del Capitolo 2 di questo Protocollo;

b. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 2 della Convenzione, salvo che, come tra le Parti di questo Protocollo o tra una Parte ed uno Stato che accetta ed applica questo Protocollo secondo l'Art.3 paragrafo 2, quando i beni culturali godono sia di protezione speciale sia di protezione rafforzata, si applicheranno soltanto le disposizioni della protezione rafforzata

CAPITOLO 2 -Disposizioni generali riguardanti la protezione

Art. 5 - *La salvaguardia dei beni culturali*

Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato secondo l'Art. 3 della Convenzione includeranno, laddove sia opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure d'emergenza per la protezione contro gli incendi o i cedimenti strutturali, la preparazione per lo spostamento dei beni culturali mobili o la fornitura di adeguata protezione in situ di tali beni culturali, nonché la designazione di autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali.

Art.6–*Rispetto per i beni culturali*

Allo scopo di assicurare il rispetto dei beni culturali conformemente all'Art 4 della Convenzione:

a. una deroga sulla base della necessità militare imperativa secondo l'Art. 4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per sferrare un attacco contro un bene culturale quando e per tutto il tempo che:

i. Quel bene culturale è stato fatto, in virtù della sua funzione, un obiettivo militare: e

ii. non esiste diversa alternativa fattibile per ottenere un vantaggio militare simile che indirizzando un atto ostile contro quell' obiettivo:

b. una deroga sulla base della necessità militare imperativa, secondo l'Art.4 paragrafo 2 della Convenzione, potrà essere invocata soltanto per utilizzare i beni culturali per scopi che potranno probabilmente portare alla loro distruzione o danneggiamento quando e per tutto il tempo che non esista altra scelta tra tale uso dei beni culturali e altro metodo fattibile per ottenere un simile vantaggio militare;

c. la decisione di invocare la necessità militare imperativa sarà presa soltanto da un Ufficiale al comando di una forza a livello di battaglione o equivalente o superiore, o di una forza minore quando le circostanze non permettano altrimenti;

d. in caso di attacco basato su una decisione presa in accordo con il sottoparagrafo (a), un efficace avvertimento anticipato sarà dato ogni qualvolta le circostanze lo permettano.

Art. 7 - *Precauzioni nell'attacco*

Senza pregiudizio per le altre precauzioni richieste dal diritto umanitario internazionale nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto dovrà;

a. fare tutto il fattibile per verificare che gli obiettivi da attaccare non siano beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione;

b. prendere tutte le precauzioni fattibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco per evitare, e comunque per minimizzare i danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione;

c. astenersi dal decidere di sferrare qualsiasi attacco che potrà causare danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione, che sarebbero eccessivi in rapporto al previsto vantaggio militare concreto e diretto e;

d. annullare o sospendere un attacco se diventa chiaro ;

i. che l'obiettivo è un bene culturale protetto ai sensi dell 'Art. 4 della Convenzione:

ii. che.si è propensi a credere che l'attacco causerà danni accidentali ai beni culturali protetti ai sensi dell'Art. 4 della Convenzione, danni che sarebbero eccessivi in rapporto al vantaggio militare concreto diretto previsto.

Art. 8 - *Precauzioni contro gli effetti delle ostilità*

Le parti in conflitto dovranno, al massimo delle loro possibilità:

a. rimuovere i beni culturali mobili dalla vicinanza di obiettivi militari o fornire adeguata protezione in situ;

b. evitare di posizionare obiettivi militari nei pressi di beni culturali.

Art. 9 - *Protezione di beni culturali nel territorio occupato*

1. Senza pregiudizio per le disposizioni degli Art. 4 e 5 della Convenzione, una Parte che sta occupando un territorio di un'altra in tutto o in parte dovrà proibire e prevenire, in relazione al territorio occupato:
   a. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali;
   b. qualsiasi scavo archeologico, tranne quando ciò viene strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o conservare i beni culturali;
   c. qualsiasi alterazione o modifica di uso dei beni culturali con lo scopo di celare o distruggere reperti culturali, storici o di valore scientifico.
2. Qualsiasi scavo archeologico, o alterazione o cambio d'uso di beni culturali nel territorio occupato, dovrà, salvo che le circostanze non lo permettano, essere espletato in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

CAPITOLO 3 - Protezione rafforzata

Art. 10 - *Protezione rafforzata*

Un bene culturale può essere posto in regime di protezione rafforzata quando vengono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

a. esso è un patrimonio culturale della massima importanza per l'umanità;
b. esso è protetto da adeguate misure legali ed amministrative nazionali che riconoscano il suo valore culturale e storico e garantiscano il massimo livello di protezione;
c. esso non è usato per scopi militari o come scudo a postazioni militari e la Parte che ha il controllo sul bene culturale deve aver fatto una dichiarazione a conferma che il bene in oggetto non sarà mai utilizzato a tal scopo.

Art. 11 - *La concessione di protezione rafforzata*

1. Ogni Parte dovrà sottoporre al Comitato una Lista dei beni culturali per i quali intende richiedere la concessione della protezione rafforzata.
2. La Parte che ha la giurisdizione o il controllo sul bene culturale può richiedere che esso venga incluso nella Lista da stabilire secondo l'Art.27, sottoparagrafo 1 (b). Tale richiesta dovrà includere tutte le informazioni necessarie secondo i criteri citati nell'Art.10. Il Comitato potrà invitare una Parte a richiedere che i beni culturali vengano inclusi nella Lista.
3. Altri Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu ed altre Organizzazioni non-governative qualificate nel settore, possono segnalare beni culturali specifici al Comitato. In tali casi, il Comitato potrà decidere di invitare una Parte a richiedere l'inclusione di quel bene culturale nella Lista.
4. Né la richiesta per l'inclusione di un bene culturale situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione sia rivendicata da più di uno Stato, né la sua inclusione sarà in ogni modo elemento di pregiudizio per i diritti delle Parti nella disputa.
5. Su ricezione dì una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato dovrà informare tutte le Parti di tale richiesta. Le Parti possono inoltrare le proprie osservazioni concernenti tale richiesta al Comitato entro 60 giorni. Queste osservazioni saranno fatte soltanto sulla base dei criteri citati nell'Art.10. Saranno specifiche e correlate ai fatti. Il Comitato dovrà prendere in considerazione tali osservazioni, fornendo alla Parte che richiede l'inclusione una ragionevole opportunità di replica, prima di prendere una decisione. Quando tali osservazioni pervengono al Comitato, le decisioni per l'inclusione nella Lista saranno prese da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti, nonostante le disposizioni dell'Art. 26.
6. Nel decidere a riguardo di una richiesta, il Comitato dovrà richiedere la consulenza di organizzazioni governative e non, come di singoli esperti.
7. Una decisione di concedere o negare la protezione rafforzata può essere presa soltanto in base ai criteri citati nell'Art. 10;
8. In casi eccezionali, quando il Comitato ha deciso che la Parte richiedente l'inclusione di beni culturali nella Lista non riesce ad adempiere ai criteri dell'Art. 10 sottoparagrafo (b), il Comitato potrà decidere di concedere la protezione rafforzata, purché la Parte richiedente abbia presentato una richiesta d'assistenza internazionale ai sensi dell'Art. 32.
9. All'inizio delle ostilità, una Parte in conflitto potrà richiedere, sulla base di un'emergenza, la protezione rafforzata di beni culturali sotto la sua giurisdizione o controllo, informando il Comitato di questa richiesta. Il Comitato dovrà poi trasmettere questa richiesta a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato potrà considerare le osservazioni delle Partì interessate, con una procedura accelerata La decisione di concedere la protezione rafforzata provvisoria sarà presa non appena possibile e nonostante l'Art. 26, da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti. La protezione rafforzata provvisoria potrà essere concessa dal Comitato, in attesa del risultato della regolare procedura di concessione, a patto che vengano soddisfatte le condizioni previste dall'Art. 10 sottoparagrafi (a) e (c).

10..La protezione rafforzata sarà concessa al bene culturale dal Comitato, sin dal momento della inclusione nella Lista.

11 Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale dell'ONU ed a tutte le Parti una notifica di qualsiasi decisione del Comitato volta all'inclusione di un bene culturale nella Lista.

Art. 12 – *Immunità di beni culturali sotto protezione rafforzata*

Le Parti in conflitto dovranno assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione rafforzata astenendosi dal fare di tali beni culturali l'obiettivo di un attacco o astenendosi dall'usare i beni culturali o le immediate vicinanze a supporto di azioni militari.

Art. 13 - *La perdita della protezione rafforzata*

1. I beni culturali sotto protezione rafforzata perderanno tale protezione solo:
   a. se tale protezione viene sospesa o annullata secondo l'Art. 14, oppure
   b. se, e per il tempo che, il bene culturale, per l'uso che ne viene fatto, sia diventato un obiettivo militare.
2. Nel caso del sottoparagrafo I(b), il bene culturale può diventare oggetto di attacco solo se:
   a. l'attacco è l'unico mezzo fattibile per far terminare l'uso dei beni culturali cui si fa riferimento nel sottoparagrafo I(b);
   b. tutte le precauzioni fattibili sono state prese nella scelta dei mezzi e metodi dell'attacco, per far terminare tale uso, evitando, o comunque minimizzando, i danni al bene culturale;
   c. se le circostanze non lo permettono, per esigenze di immediata autodifesa:
   i. l'attacco viene ordinato al più alto livello operativo di comando:
   ii. le forze nemiche ricevono un avvertimento anticipato efficace con la richiesta di terminare l'uso citato al sottoparagrafo 1(b); e
   iii. viene dato un tempo ragionevole alle forze nemiche per rettificare la situazione.

Art.14 - *Sospensione e annullamento della protezione rafforzata*

1. Quando il bene culturale non adempie a nessuno dei criteri di cui all'Art. 10 di questo Protocollo, il Comitato potrà sospendere la protezione rafforzata o annullare quello status togliendo il bene culturale dalla Lista.
2. Nel caso di una grave violazione dell'Art. 12, in relazione al bene culturale sotto protezione rafforzata, dovuta all'uso a supporto di un'azione militare, il Comitato potrà sospendere lo status di protezione rafforzata. Dove tali violazioni sono continue, il Comitato potrà eccezionalmente annullare lo status di protezione rafforzata cancellando il bene culturale dalla Lista.
3. Il Direttore Generale dovrà, senza indugio, inviare al Segretario Generale dell'ONU ed a tutti le Parti del presente Protocollo una notifica di qualsiasi decisione del Comitato di sospendere o annullare la protezione rafforzata del bene culturale.
4. Prima di prendere tale decisione, il Comitato dovrà dare alle Parti la possibilità di far conoscere il proprio punto di vista.

CAPITOLO 4 - Responsabilità penale e giurisdizione

Art. 15 - *Gravi violazioni di questo Protocollo*

1.Qualsiasi persona commette reato contro il significato dì questo Protocollo se quella persona intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o di questo Protocollo, commette uno dei seguenti atti:

a. fare del bene culturale sotto protezione rafforzata l'oggetto di un attacco;

b utilizzare il bene culturale sotto protezione rafforzata o la zona circostante a sostegno di un azione militare;

c. effettuare una distruzione estesa o appropriarsi di beni culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo;

d. fare del bene culturale protetto ai sensi della Convenzione e di questo Protocollo l'oggetto di un attacco;

e. effettuare furto, saccheggio, appropriazione indebita o atti di vandalismo contro beni culturali protetti ai sensi della Convenzione.

2. Ogni Parte dovrà adottare le misure necessarie per stabilire come reati penali. nell'ambito del proprio diritto nazionale, i reati elencati in questo articolo e di fare in modo che tali reati siano punibili con le pene appropriate. Nel far ciò, le Parti dovranno seguire i principi generali della legge e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a terzi, al di là di coloro che commettono il reato direttamente.

Art. 16 – *Giurisdizione*

1. Senza pregiudizio per il paragrafo 2, ogni Parte dovrà prendere le mi-sure legislative necessarie per stabilire la propria giurisdizione per i reati citati nell'Art. 15, nei seguenti casi:

a. quando il reato viene commesso nel territorio di quello Stato;
b. quando il presunto colpevole è un cittadino di quello Stato;
c nei casi dei reati citati nell'Art. 15 sottoparagrafi (a) (b) (c), quando il presunto colpevole si trova nel territorio di quello Stato

2. Relativamente all'esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio per l'Art. 28 della Convenzione:
   a. questo Protocollo non preclude di incorrere nella responsabilità penale-individuale o l'esercizio della giurisdizione secondo la legge nazionale o internazionale che potrà essere applicabile, né ha effetti sull'esercizio della giurisdizione secondo il diritto internazionale consuetudinario:
   b. tranne quando uno Stato che non è una Parte del presente Protocollo possa decidere di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo, secondo l'Art. 3 paragrafo 2, i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è una Parte di questo Protocollo, ad eccezione di quei cittadini al servizio delle forze armate di uno Stato che è una Parte di questo Protocollo, non hanno responsabilità penale individuale in virtù di questo Protocollo, ne questo Protocollo impone l'obbligo di istituire una giurisdizione su queste persone o estradarle.

Art. 17 - *Procedimento giudiziario*

1. La Parte nel cui territorio si trova il presunto colpevole di uno dei reati citati nell'Art. 15 sottoparagrafo 1 (a) (b) (c), se non procede all'estradizione di tale persona, dovrà sottoporre il caso. senza alcuna eccezione e senza indugio, alle proprie autorità competenti, che dovranno giudicare, attraverso udienze secondo le leggi nazionali o secondo le applicabili regole del diritto internazionale.
2. Senza pregiudizio per le appropriate regole applicabili del diritto internazionale, a qualsiasi persona contro cui si sta procedendo in connessione alla Convenzione o a questo Protocollo sarà garantito un corretto trattamento ed un processo equo in conformità alla legge nazionale e al diritto internazionale a tutti i livelli del processo, ed in nessun caso a quella persona saranno fornite garanzie meno favorevoli di quelle fornite nel diritto internazionale.

Art. 18 - *Estradizione*

1. I reati elencati nell'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) verranno compresi tra i reati per i quali è prevista l'estradizione in qualsiasi trattato d'estradizione esistente fra le Parti prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo. Le Parti si impegnano a includere tali reati in qualsiasi trattato d'estradizione che essi successivamente concluderanno.
2. Quando una Parte che subordina la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta d'estradizione da un'altra Parte con la quale non ha alcun trattato d'estradizione, la Parte alla quale viene richiesta l'estradizione può, su propria scelta, considerare questo Protocollo come base legale per l'estradizione per quanto concerne quei reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c).
3. Le Parti che non subordinano la possibilità di estradizione all'esistenza di un trattato, dovranno riconoscere i reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) come reati per i quali è prevista l'estradizione, subordinatamente alle condizioni stabilite dalla legge della Parte a cui è rivolta la richiesta.
4. Se necessario, i reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) saranno trattati, per gli scopi dell'estradizione fra le Parti, come se fossero stati commessi non soltanto nel luogo in cui sono stati commessi ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito una giurisdizione conformemente all'Art. 16 paragrafo 1.

Art 19 - *Assistenza legale reciproca*

1. Le Parti dovranno scambiarsi il massimo di assistenza in merito alle indagini o ai procedimenti penali o di estradizione relativi ai reati di cui all'Art. 15, ivi compresa l'assistenza per ottenere le prove in loro possesso necessarie per il processo.
2. Le Parti dovranno adempiere ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformità con qualsiasi trattato o altri accordi sull'assistenza legale reciproca esistente fra di loro. In mancanza di tali trattati o accordi, le Parti dovranno darsi l'un l'altro assistenza secondo la loro legge nazionale.

Art. 20 - Motivazioni per un rifiuto

1. Allo scopo dell'estradizione, i reati di cui all'Art. 15 paragrafo 1 (a) (b) (c) e per lo scopo della reciprocità di assistenza legale, i reati di cui all'Art. 15 non saranno considerati reati politici e neppure come reati connessi a reati politici e neppure come reati fondati su motivi politici. Di conseguenza, una richiesta d'estradizione o di assistenza legale reciproca, basata su tali reati, non può essere rifiutata con la sola motivazione che si tratta di un reato politico o un reato connesso a un reato politico o un reato fondato su motivi politici.
2. Nessuna parte di questo Protocollo verrà interpretata come imposizione dell'obbligo d'estradare o di concedere assistenza legale reciproca se la Parte a cui viene fatta la richiesta ha validi motivi di credere che la richiesta d'estradizione per reati di cui all'Art. 15 sottoparagrafi 1 (a) (b) (c) o di assistenza legale reciproca in riferimento ai

reati di cui all'Art. 15, sia stata fatta allo scopo di processare o punire una persona per la razza, religione, nazionalità, origine etnica o opinione politica di quella persona o se il dar corso a una simile richiesta causerebbe pregiudizio per la posizione di quella persona per uno solo di questi motivi.

Art. 21 - *Misure riguardante altre violazioni*

Senza pregiudizio per l'Art. 28 della Convenzione, ciascuna Parte dovrà adottare quelle misure legislative, amministrative o disciplinari necessarie per reprimere i seguenti atti, quando commessi intenzionalmente:

a. qualsiasi uso di un bene culturale in violazione della Convenzione o di questo Protocollo;
b. qualsiasi esportazione, rimozione o trasferimento di proprietà illecito di un bene culturale da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o di questo Protocollo.

CAPITOLO 5 - La protezione dei beni culturali in conflitti armati non di carattere internazionale

Art. 22 - *Conflitti armati non di carattere internazionale*

1. Questo Protocollo sarà applicato nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale che dovesse aver luogo nel territorio di una delle Parti.
2. Questo Protocollo non sarà applicato a quelle situazioni di disturbi interni e tensioni, quali sommosse, atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti di simile natura.
3. Nulla in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di aver effetti sulla sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l'ordine nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato, con tutti i mezzi legittimi.
4. Nulla in questo Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria, sulle violazioni di cui all'Art. 15, di una Parte nel cui territorio si verifica un conflitto non di carattere internazionale.
5. Nulla in questo Protocollo sarà invocato come giustificazione per l'intervento, diretto o indiretto, per una qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte nel cui territorio il conflitto ha luogo.
6. L'applicazione di questo Protocollo alla situazione di cui al paragrafo 1 non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.
7. L'UNESCO potrà offrire i propri servigi alle parti in conflitto.

CAPITOLO 6 - Questioni istituzionali

Art. 23 - *Riunione delle Parti*

1 La riunione delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO, ed in coordinazione con la riunione delle Alte Parti Firmatarie, se tale riunione viene convocata dal Direttore Generale.
2. La riunione delle Parti adotterà e proprie regole di procedura.
3. La riunione delle parti avrà le seguenti funzioni:
   (a) eleggere i membri del Comitato, secondo l'Art. 24 paragrafo 1 ;
   (b) sottoscrivere le Direttive sviluppate dal Comitato secondo l'Art. 27 sottoparagrafo 1 (a);
   (c) fornire le direttive e sovrintendere all'uso del Fondo da parte del Comitato;
   (d) considerare la relazione fornita dal Comitato secondo l'Art. 27 sottoparagrafo 1(d);
   (e) discutere qualsiasi problema relativo all'applicazione di questo Protocollo e fare raccomandazioni, secondo il caso.
4. A richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà una riunione straordinaria delle Parti.

Art. 24 - *Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato*

1. Il Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in Caso di Conflitto Armato è qui fondato. Sarà costituito da 12 Parti che saranno elette durante la riunione delle Parti.
2. Il Comitato si riunirà una volta all'anno in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria quando necessario.
3. Nel decidere la composizione del Comitato, le Parti cercheranno di garantire una equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del Mondo.
4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone qualificate nei campi del patrimonio culturale, difesa del diritto internazionale e cercheranno, in consultazione l'uno con l'altro, di assicurare che complessivamente, il Comitato comprenda adeguati esperti in tutti questi campi.

Art. 25 - *Durata della carica*

1. Una Parte sarà eletta nel Comitato per quattro anni e sarà candidabile per la rielezione immediata una sola volta.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1. la permanenza in carica di metà dei membri scelti al momento della prima elezione cesserà alla chiusura della prima sessione ordinaria della riunione delle Parti seguente a quella in cui vennero eletti. Tali membri saranno scelti per estrazione a sorte dal Presidente della riunione dopo la prima elezione.

Art.26 - *Regole di procedura*

1. Il Comitato adotterà le proprie regole di procedura.
2. Una maggioranza dei suoi membri costituirà un quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei suoi membri votanti.
3. I membri non voteranno in merito alle decisioni relative ai beni culturali coinvolti in un conflitto armato in cui essi sono parti.

Art. 27 - *Funzioni*

1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:
   a. sviluppare le Direttive per l'attuazione di questo Protocollo;
   b. concedere, sospendere o annullare la protezione rafforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei Beni Culturali sotto Protezione Rafforzata;
   c. monitorare e sovraintendere all'attuazione di questo Protocollo e promuovere l'identificazione del bene culturale sotto protezione rafforzata;
   d. presentare considerazioni e commenti sulle relazioni delle Parti, cercare chiarimenti necessari e preparare la propria relazione sull'attuazione di questo Protocollo per la riunione delle Parti;
   e. ricevere e considerare richieste di assistenza internazionale ai sensi dell'Art.32;
   f. determinare l'uso del Fondo;
   g. espletare qualsiasi altra funzione che potrebbe essere ad esso assegnata nella riunione delle Parti.
2. Le funzioni del Comitato saranno espletate in cooperazione con il Direttore Generale.
3. Il Comitato coopererà con organizzazioni governative e non-governative nazionali e internazionali che hanno obiettivi simili a quelli della Convenzione, del Primo Protocollo e di questo Protocollo. Per agevolare l'esercizio delle sue funzioni, il Comitato potrà invitare alle riunioni, in qualità di consiglieri, eminenti organizzazioni professionali come quelle che hanno rapporti formali con UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) ed i -suoi membri costituenti. I rappresentanti del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei BC (Centro di Roma) (CCROM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) possono anch'essi essere invitati a presenziare in veste di consiglieri.

Art. 28 - *Segretariato*

Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e il programma delle riunioni ed avrà la responsabilità per l'attuazione delle sue decisioni.

Art. 29 - *Il Fondo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato*

1. Viene istituito un Fondo per i seguenti scopi:
   a. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza a supporto di misure preparatorie o altre misure da prendersi in tempo di pace, in conformità, tra l'altro all'Art. 5, l'Art. 10 sotto paragrafo (b) e l'Art. 30; e
   b. per fornire assistenza finanziaria o altra assistenza in relazione a misure d'emergenza, provvisorie o diverse che dovranno essere prese per proteggere i beni culturali durante periodi di conflitto armato o per l'immediato recupero alla fine delle ostilità conformemente, tra l'altro, all'Art. 8 sottoparagrafo (a).
2. Il fondo costituirà un fondo fiduciario, conformemente alle disposizioni delle regole finanziarie dell'UNESCO.
3. Gli esborsi dal Fondo saranno usati soltanto per gli scopi decisi dal Comitato in conformità alle direttive come definiti nell'Art. 23 sotto paragrafo 3(c). Il Comitato potrà accettare che i contributi vengano usati solamente per un certo programma o progetto purché il Comitato abbia deciso di attuare tale programma o progetto.
4. Le risorse del Fondo consisteranno in:

a. contributi volontari fatti dalle Parti;
b. contributi, oboli o lasciti fatti da:
i. Altri Stati:
ii.UNESCO o altre organizzazioni del sistema ONU;
iii altre organizzazioni intergovernative o non-governative: e
iv. enti pubblici o privati o singole persone:

c. qualsiasi interesse maturato dal Fondo;
d. fondi ottenuti tramite raccolte e entrate di manifestazioni organizzate per il beneficio del Fondo; e tutte le altre risorse autorizzate dalle direttive applicabili al Fondo.

CAPITOLO 7 - Divulgazione dell'Informazione ed Assistenza internazionale

Art. 30 - *Divulgazione*

1. Le Parti cercheranno con opportuni mezzi ed in particolare attraverso programmi di istruzione e informativi, di rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali, da parte di tutta la popolazione.
2. Le Parti divulgheranno questo Protocollo quanto più possibile, sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.
3. Qualsiasi autorità militare o civile, che in tempo di conflitto armato, assuma responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, sarà pienamente a conoscenza del testo. A questo scopo le Parti dovranno, come appropriato:
   a. incorporare direttive ed istruzioni riguardanti la protezione dei beni culturali nei propri regolamenti militari;
   b. *sviluppare ed attuare, in cooperazione con l'UNESCO e relativi organizzazioni governative e non-governative, programmi di istruzione ed addestramento in tempo di pace;*
   c. *comunicare l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le informazioni sulle leggi, le disposizioni amministrative e le misure prese ai sensi dei sottoparagrafi (a) e (b):*
   d. *comunicare tempestivamente l'un l'altro, attraverso il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che possono adottare per assicurarel'applicazione di questo Protocollo.*

Art. 31 - *Cooperazione internazionale*

In situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti promettono di agire, congiuntamente attraverso il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l'UNESCO e le Nazioni Unite ed in conformità con lo Statuto delle Nazioni Unite.

Art. 32 - *Assistenza internazionale*

1.Una Parte può richiedere al Comitato assistenza internazionale per i beni culturali sotto protezione rafforzata, nonché assistenza a riguardo la preparazione, sviluppo o l'attuazione di leggi, disposizioni amministrative e misure cui si fa riferimento nell'Art. 10.
2. Una Parte in conflitto, che non sia firmataria di questo Protocollo ma che accetti ed applichi le disposizioni in conformità all'Art.3, paragrafo.2, può richiedere l'opportuna assistenza internazionale al Comitato.
3. Il Comitato adotterà le regole per l'inoltro di richieste di assistenza internazionale e definirà le forme che tale assistenza internazionale potrà assumere.
4. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica di tutti i tipi, attraverso il Comitato, a quelle Parti o parti di un conflitto che ne fanno richiesta.

Art. 33 – Assistenza dell'*UNESCO*

1. Una Parte può chiedere assistenza tecnica all'UNESCO per organizzare la protezione dei suoi beni culturali, come l'azione preparatoria per salvaguardare i beni culturali, le misure preventive ed organizzative in situazioni di emergenza e la compilazione di inventari nazionali dei beni culturali o per qualsiasi altro problema che potrà emergere dall'applicazione di questo Protocollo. L'UNESCO fornirà tale assistenza entro i limiti stabiliti dal proprio programma e dalle proprie risorse.
2. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica a livello bilaterale o multilaterale.
3. L'UNESCO è autorizzata a fare proposte alle Parti, di propria iniziativa,riguardanti tali questioni.

CAPITOLO 8 - L'esecuzione di questo Protocollo

Art. 34 - *Autorità di Protezione*

Questo Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Autorità di Protezione responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 35 - *Procedure di conciliazione*

1. Le Autorità di Protezione concederanno il loro interessamento in tutti i casi in cui lo reputeranno utile nell'interesse dei

beni culturali, in particolar modo se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto per quanto riguarda l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni di questo Protocollo.

2. A tal fine, ciascuna delle Autorità di Protezione potrà, sia su invito di una Parte, sia su invito del Direttore Generale, sia di propia iniziativa, proporre alle Parti in conflitto un incontro dei relativi rappresentanti, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto. Le Parti in conflitto saranno tenute ad attuare le proposte di incontro che vengono fatte loro. Le Autorità di Protezione dovranno proporre all'approvazione delle Parti coinvolte nel conflitto, una persona appartenente a uno Stato non coinvolto nel conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale; detta persona sarà invitata a prendere parte alla riunione in qualità di Presidente.

Art.36 – *Conciliazione in mancanza di Autorità di protezione*

1. In un conflitto ove non sia stata nominata alcuna Autorità di Protezione, il Direttore Generale potrà interessarsi o agire con qualsiasi altra forma di conciliazione o mediazione, allo scopo di risolvere il disaccordo.
2. Su invito di una delle Parti o del Direttore Generale, il Presidente del Comitato potrà proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti, ed in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato opportuno, sul territorio di uno Stato non coinvolto nel conflitto.

Art. 37 – *Traduzioni e relazioni*

1. Le Parti dovranno tradurre questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.
2. Ogni quattro anni, le Parti dovranno sottoporre al Comitato una relazione riguardante l'attuazione di questo Protocollo.

Art. 38 – *Responsabilità dello Stato*

Nessuna disposizione del presente Protocollo relativa alla responsabilità penale individuale avrà effetti sulla responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di fornire riparazioni.

CAPITOLO 9 - Clausole finali

Art. 39 - *Lingue*

Questo Protocollo viene redatto in sei lingue:arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo; i sei cesti hanno eguale autenticità.

Art. 40 -*Norme*

Questo Protocollo porterà la data 26 marzo 1999. Sarà aperto per la firma di tutte le Alte Parti Firmatarie all'Aja, dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 1999.

Art. 41 - *Ratifica, accettazione o approvazione*

1-.Questo Protocollo sarà soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione di tutte le Alte Parti Firmatarie che hanno firmato questo Protocollo secondo le loro rispettive procedure costituzionali.

2-.Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Direttore Generale.

Art. 42 - *Adesione*

1. Questo Protocollo sarà aperto per l'adesione da parte di altre Alte Parti Firmatarie dal 1 Gennaio 2000
2. L'adesione sarà effettuata tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale

Art 43 – *Entrata in vigore*

1. Questo Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che venti strumenti di ratifica. accettazione, approvazione o adesione siano stati depositati.
2. Dopodiché, entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione. approvazione o adesione.

Art. 44.-.*Entrata in vigore in situazione di confino armato*

Le situazioni cui si fa riferimento negli Art. 18 e 19 della Convenzione danno effetto immediato alle ratifiche, accettazioni, approvazioni o adesioni di questo Protocollo depositate dalle parti in conflitto sia prima che dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi il Direttore Generale dovrà trasmettere le comunicazioni di cui all'Art. 46 nel modo più

veloce possibile.

Art. 45 - *Denunzia*

1. Ciascuna Parte potrà denunziare questo Protocollo.
2. La denunzia dovrà essere notificata con uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale.
3. La denunzia avrà effetto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Comunque, se allo scadere di tale periodo, la Parte denunziante fosse coinvolta in un conflitto armato, la denunzia non avrà effetto se non dopo la fine delle ostilità o dopo che l'operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata, delle due possibilità, quella di più lunga durata.

Art. 46 - *Notifiche*

Il Direttore Generale dovrà informare tutte le Alte Parti Firmatarie nonché le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come da Art. 41 e 42 , e delle denunzie come da Art. 45.

Art. 47 – *Registrazione presso le Nazioni Unite*

In conformità all'Art. 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, questo Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale.

IN FEDE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto all'Aja, questo ventiseiesimo giorno di marzo 1999, in copia singola che sarà depositata negli archivi dell'UNESCO.
Copie legalizzate saranno consegnate a tutte le Alte Parti Firmatarie.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,42

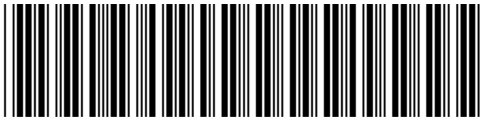

15PDL0040900